Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO (UE) 2022/109 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2022

che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

(GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (UE) 2022/515 del Consiglio del 31 marzo 2022	L 104	1	1.4.2022
►**M2**	Regolamento (UE) 2022/681 del Consiglio del 28 aprile 2022	L 126	2	29.4.2022
►**M3**	Regolamento (UE) 2022/1091 del Consiglio del 30 giugno 2022	L 176	5	1.7.2022

Rettificato da:

►**C1**	Rettifica, GU L 227 dell'1.9.2022, pag. 134 (2022/515)

▼B

REGOLAMENTO (UE) 2022/109 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2022

che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) i limiti di cattura per il 2022 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2023;

b) i limiti dello sforzo di pesca per il 2022, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, che si applicano dal 1º febbraio 2022 al 31 gennaio 2023;

c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1º dicembre 2021 al 30 novembre 2022 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

a) pescherecci dell'Unione;

b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica anche:

a) ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento; e

b) alla pesca commerciale da riva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a) «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo;

c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;

▼B

d) «totale ammissibile di catture» (TAC):

i) nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

e) «contingente»: la quota di un TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f) «valutazione analitica»: la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

g) «dimensione di maglia»: la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

h) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

j) «boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

k) «boa operativa»: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (*fish aggregating device* — FAD) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio;

l) «valore F_{MSY}»: il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo al rendimento massimo sostenibile di lungo termine.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano, per le zone, le definizioni seguenti:

a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]);

([1]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

([2]) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

▼B

b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 53° 30' N 15° 00' O,

— 53° 30' N 11° 00' O,

— 51° 30' N 11° 00' O,

— 51° 30' N 13° 00' O,

— 51° 00' N 13° 00' O,

— 51° 00' N 15° 00' O;

e) «unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43° 00' N 9° 00' O,

— 43° 00' N 10° 00' O,

— 43° 30' N 10° 00' O,

— 43° 30' N 9° 00' O,

— 44° 00' N 9° 00' O,

— 44° 00' N 8° 00' O,

— 43° 30' N 8° 00' O;

f) «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43° 00' N 8° 00' O,

— 43° 00' N 10° 00' O,

— 42° 00' N 10° 00' O,

— 42° 00' N 8° 00' O;

g) «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 42° 00' N 8° 00' O,

— 42° 00' N 10° 00' O,

— 38° 30' N 10° 00' O,

— 38° 30' N 9° 00' O,

— 40° 00' N 9° 00' O,

— 40° 00' N 8° 00' O;

▼B

h) «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione CIEM 9a;

i) «unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43° 30' N 6° 00' O,

— 44° 00' N 6° 00' O,

— 44° 00' N 2° 00' O,

— 43° 30' N 2° 00' O;

j) «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48″ O;

k) «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio ([1]);

l) «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]);

m) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica («Convenzione di Antigua») ([3]);

n) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ([4]);

o) «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano ([5]);

([1]) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

([2]) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

([3]) GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24. L'Unione ha approvato la convenzione per il rafforzamento della IATTC con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

([4]) GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34. L'Unione ha aderito all'ICCAT con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

([5]) GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25. L'Unione ha aderito alla IOTC con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

▼B

p) «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

q) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale ([2]);

r) «zona dell'accordo SIOFA» (accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ([3]);

s) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale ([4]);

t) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ([5]);

u) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

v) «zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC»: la zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:

— longitudine 150° O,

— longitudine 130° O,

— latitudine 4° S,

— latitudine 50° S.

([1]) Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

([2]) GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40. L'Unione ha approvato la convenzione SEAFO con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

([3]) GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15. L'Unione ha approvato il SIOFA con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

([4]) GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3. L'Unione ha approvato la convenzione SPRFMO con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

([5]) GU L 32 del 4.2.2005, pag. 3. L'Unione ha aderito alla WCPFC con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

▼B

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se necessario, le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate sono indicati nell'allegato I.

2. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20 e all'allegato V, parte A, del presente regolamento e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) e alle relative disposizioni di applicazione.

3. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione del Regno Unito, e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e alle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1. I TAC relativi a determinati stock ittici indicati nell'allegato I sono stabiliti dallo Stato membro interessato.

2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a) sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b) consentono di sfruttare lo stock:

   i) in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile, nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o

   ii) nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete.

3. Entro il 15 marzo 2022 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a) i TAC da esso stabiliti;

b) i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione dei TAC;

c) informazioni particolareggiate riguardanti la conformità al paragrafo 2 dei TAC stabiliti.

([1]) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

▼M1

_____

▼B

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se:

a) sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è ancora esaurito; o

b) sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito.

2. Ai fini della deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

1. Per tener conto dell'obbligo di sbarco e per mettere alcuni contingenti a disposizione degli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito ai paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC di cui all'allegato IA.

2. Il 6 % di ciascun contingente assegnato a uno Stato membro proveniente dai TAC per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k e il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti («riserva comune»), aperta a partire dal 1º gennaio 2022. Gli Stati membri sprovvisti del contingente dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune fino al 31 marzo 2022.

3. I quantitativi prelevati dalla riserva comune per lo scambio di contingenti non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2022 i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune.

4. Gli Stati membri sprovvisti di un contingente forniscono in contropartita contingenti per gli stock elencati nell'appendice dell'allegato IA, a meno che lo Stato membro sprovvisto di un contingente e lo Stato membro che contribuisce alla riserva comune non convengano diversamente.

▼B

5. I contingenti di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato sulla base di un tasso di cambio di mercato o di altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, il valore commerciale equivalente è calcolato sulla base della media dei prezzi medi dell'Unione dell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6. Qualora il suddetto meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 non consenta agli Stati membri di coprire in ugual misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 10

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell'allegato II.

2. La Commissione può adottare una atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato in cui tale Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo attrezzi regolamentati a trovarsi nella divisione CIEM 7e. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. La Commissione può può adottare una atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2022 e il 31 gennaio 2023 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. Essa effettua tale assegnazione sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro in questione conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼M1

Articolo 11

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7

1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 e sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.

▼**M1**

3. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2022 e dal 1º aprile al 31 dicembre 2022 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7 h sono consentiti la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

a) con reti demersali ([1]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 760 chilogrammi ogni due mesi di calendario (gennaio e aprile; maggio e giugno; luglio e agosto; settembre e ottobre; novembre e dicembre) e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

b) con sciabiche ([2]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 760 chilogrammi ogni due mesi di calendario (gennaio e aprile; maggio e giugno; luglio e agosto; settembre e ottobre; novembre e dicembre) e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

c) con ami e palangari ([3]), per un massimo di 5,95 tonnellate per nave;

d) con reti da posta fisse ([4]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,5 tonnellate per nave.

La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1º luglio 2015 al 30 settembre 2016.

La deroga di cui al primo comma, lettera d), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1º luglio 2015 al 30 settembre 2016.

In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell'Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione che beneficiano della deroga in questione non aumentino.

4. I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra navi e, se si applica un limite bimestrale, da un periodo di due mesi di calendario all'altro.

Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo nell'arco di due mesi di calendario si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 3 per qualunque attrezzo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:

a) dal 1º gennaio al 28 febbraio 2022 e dal 1º al 31 dicembre 2022:

   i) sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano;

([1]) Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).
([2]) Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).
([3]) Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).
([4]) Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

▼M1

ii) è vietato conservare, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

b) dal 1º marzo al 30 novembre 2022:

i) non possono essere catturati né conservati più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno;

ii) la taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm;

iii) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole.

6. Il paragrafo 5 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

▼B

Articolo 12

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b

1. La Francia e la Spagna garantiscono che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore F_{MSY}, come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

2. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b:

a) possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno;

b) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 13

Misure relative alla pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione della zona CIEM

Ogni attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla (*Anguilla anguilla*), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietata nelle acque dell'Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione per un periodo di tre mesi consecutivi.

Ciascuno Stato membro interessato stabilisce tale periodo, che ricade tra il 1º agosto 2022 e il 28 febbraio 2023 per garantire che il divieto copra i periodi di picco della migrazione dell'anguilla.

Entro il 1º giugno 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo stabilito, unitamente a informazioni che giustifichino il periodo di divieto prescelto.

▼B

Articolo 14

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a) gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c) le riassegnazioni effettuate ai sensi degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;

d) gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e) i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f) le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti effettuati ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento.

2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato I del presente regolamento.

3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

▼M1

Articolo 15

Campagne di pesca chiuse per i cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli (*Ammodytes* spp.) con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1º gennaio al 31 marzo 2022 e dal 1º agosto al 31 dicembre 2022.

▼B

Articolo 16

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1. Le zone chiuse alle attività di pesca, esclusa la pesca con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell'allegato IV.

▼B

2. Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e con palangari ([1]) è vietata la pesca nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00″ N e a sud della latitudine 61° 30' 00″ N e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00″ N e a est della longitudine 5° 00' 00″ E.

3. In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone di cui a detto paragrafo purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:

a) le loro catture di merluzzo bianco non rappresentino più del 5 % delle loro catture totali per bordata di pesca; Si presume che le navi la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non abbia superato il 5 % delle loro catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio, a condizione che continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;

b) sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre le catture di merluzzo bianco di almeno il 30 % rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP e, in caso di valutazione negativa, gli attrezzi in questione non sono più considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

c) per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano usati i gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

   i) pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;

   ii) lima dei piombi rialzata (0,6 m);

   iii) pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;

d) per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), siano usati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

   i) griglia di selezione orizzontale avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

   ii) pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

   iii) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

([1]) Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

▼B

e) le navi siano soggette a piani nazionali intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco allo scopo di mantenere il livello di tali catture, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe, in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici; tali piani sono valutati, non più tardi di due mesi dalla loro attuazione, dallo CSTEP nel caso degli Stati membri e dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti nel caso dei paesi terzi e sono ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.

4. Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle navi di cui al paragrafo 2 per garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

5. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 17

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

1. Le navi dell'Unione che pescano nel Kattegat con reti a strascico ([1]) aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

a) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

b) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

c) pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

d) un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %, purché si tratti dell'unico attrezzo che la nave ha a bordo.

2. Le navi dell'Unione che partecipano a un progetto gestito da uno Stato membro e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo conforme a quanto previsto all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione l'elenco di tali navi.

3. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 18

Specie vietate

1. I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a) razza stellata (*Raja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

([1]) Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

▼B

b) berice rosso (*Beryx splendens*) nella sottozona NAFO 6;

c) sagrì (*Centrophorus squamosus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

d) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

e) zigrino (*Dalatias licha*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

f) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

g) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

h) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

i) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

j) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque;

k) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

l) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

m) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque;

n) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nel Mediterraneo;

o) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, salvo nell'ambito dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 19

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

▼B

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 20

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell'allegato V, parte A.

2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Il numero totale di autorizzazioni previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell'allegato V, parte A, del presente regolamento, non può essere superato.

CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 21

Trasferimenti e scambi di contingenti

1. Qualora le norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa a un trasferimento o a uno scambio previsto di contingenti. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.

2. Non appena riceve tale notifica a norma del paragrafo 1, la Commissione può approvare la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Se la Commissione approva la proposta, esprime, senza indebito ritardo, il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio previsto di contingenti. Essa notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione.

3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di ogni contingente concordato.

4. Le possibilità di pesca ricevute o trasferite dallo Stato membro interessato nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi ad esso assegnati a decorrere dal momento in cui il trasferimento o lo scambio prende effetto a norma dell'accordo con la parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme pertinenti dell'ORGP, a seconda dei casi. Tali trasferimenti e scambi Ciò non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

▼B

5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2023 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

Sezione 2

Zona della convenzione NEAFC

Articolo 22

Chiusure per lo scorfano nel Mare di Irminger

Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate secondo il sistema WGS84:

Latitudine	Longitudine
63° 00'	-30° 00'
61° 30'	-27° 35'
60° 45'	-28° 45'
62° 00'	-31° 35'
63° 00'	-30 °00'

Sezione 3

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 23

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1. Il numero di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 1.

2. Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 2.

3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 3.

4. Il numero di pescherecci autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 4.

5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 5.

▼B

6. La capacità totale di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 6.

7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord (*Thunnus alalunga*) come specie bersaglio ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio ([1]) è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.

8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*) nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 8.

Articolo 24

Pesca ricreativa

Ove appropriato, gli Stati membri assegnano alla pesca ricreativa una quota specifica dei contingenti loro assegnati figuranti nell'allegato ID.

Articolo 25

Squali

1. È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.

3. È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (a eccezione dello *Sphyrna tiburo*) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4. È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5. È vietato detenere a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

6. È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse di squalo mako dell'Atlantico settentrionale (*Isurus oxyrinchus*) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

Articolo 26

FAD per tonnidi tropicali

1. L'uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 1º gennaio al 13 marzo 2022.

([1]) Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

▼B

2. Nei quindici giorni precedenti l'inizio del periodo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le loro navi non utilizzino FAD. Ciascuna nave non utilizza mai più di 300 FAD con boe operative nella zona della convenzione ICCAT.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati storici sull'attrezzo di pesca sui FAD calati per i rispettivi pescherecci a cianciolo entro il 30 giugno 2022. Se uno Stato membro non trasmette detti dati entro tale data le navi battenti la sua bandiera non potranno calare attrezzi di persca sui FAD finché la Commissione non riceve tali dati dallo Stato membro per ulteriore trasmissione all'ICCAT.

Sezione 4

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 27

Notifiche riguardanti la pesca esplorativa dell'austromerluzzo

Gli Stati membri possono partecipare, nel 2022, alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo (*Dissostichus* spp.) con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono farlo ne danno notifica al segretariato della CCAMLR, ai sensi degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro il 1º giugno 2022.

Articolo 28

Limiti alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo

1. La pesca dell'austromerluzzo durante la campagna di pesca 2021-2022 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di navi di cui all'allegato VII, tabella A, e si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui alla tabella B del medesimo allegato.

2. È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca dell'austromerluzzo, sono rilasciate vive.

3. Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna di pesca.

4. La pesca si svolge in un areale geografico e batimetrico quanto più ampio possibile in modo da consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 48.6 e 88.1 e nella divisione FAO 58.4.3a, la pesca, se consentita ai sensi dell'articolo 27, è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

▼B

Articolo 29

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2021-2022

1. Lo Stato membro che intende pescare krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2021-2022 ne dà notifica alla Commissione non oltre il 1º maggio 2022 mediante il modulo che figura nell'appendice dell'allegato VII, parte B. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2022.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata a partecipare alla pesca del krill antartico.

3. Lo Stato membro che intende pescare krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notifica tale intenzione solo per le navi autorizzate che al momento della notifica:

a) battono la sua bandiera; o

b) battono la bandiera di un altro membro della CCAMLR e si presume batteranno la bandiera di tale Stato membro al momento dell'attività di pesca.

4. Qualora una nave autorizzata, notificata al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, sia impossibilitata a partecipare alla pesca del krill antartico per legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore, lo Stato membro interessato può autorizzarne la sostituzione con un'altra nave. In tal caso, circostanze lo Stato membro interessato informa immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a) dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004; e

b) un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali elementi o documenti probatori.

5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 5

Zona di competenza della IOTC

Articolo 30

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.

2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e dell'alalunga nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.

3. Le navi assegnate a una delle attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

▼B

4. Qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la flotta di uno Stato membro, tale Stato membro garantisce che le navi da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno. Non possono essere oggetto di trasferimento le navi incluse in un qualunque elenco di navi che abbiano praticato la pesca INN adottato da un'ORGP.

5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 31

FAD derivanti e navi d'appoggio

1. I FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

2. Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 300 boe operative.

3. Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Nessun peschereccio a cianciolo ha mai un numero di boe strumentali superiore a 500 (in deposito e operative).

▼M1

4. Il numero massimo di navi d'appoggio corrisponde a tre navi d'appoggio per almeno dieci pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.

▼B

5. Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.

6. L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

Articolo 32

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.

2. È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca, salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva dello Stato membro di cui battono bandiera, purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

▼B

Articolo 33

Mobulidi

1. I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*), detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate, salvo nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori («pesca di sussistenza»).

Tuttavia, i mobulidi catturati involontariamente durante attività di pesca artigianale (attività di pesca diversa dalla pesca di superficie, vale a dire praticata da pescherecci a cianciolo, pescherecci con lenze e canne, pescherecci con reti da imbrocco, pescherecci con lenze a mano e lenze al traino, o pesca con palangari effettuata da pescherecci iscritti nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcati per essere destinati al consumo locale.

2. Tutti i pescherecci diversi da quelli che effettuano una pesca di sussistenza rilasciano immediatamente i mobulidi, per quanto possibile vivi ed indenni, non appena li scorgono nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile tali esemplari.

Sezione 6

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 34

Pesca pelagica

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2022 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.

3. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all'allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO:

a) l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO;

b) le dichiarazioni di cattura mensili.

Sezione 7

Zona della convenzione IATTC

Articolo 35

Pesca con cianciolo

1. I pescherecci a cianciolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*):

▼B

a) dalle ore 00.00 del 29 luglio 2022 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2022 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2022 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2023 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

— le coste americane del Pacifico,

— longitudine 150° O,

— latitudine 40° N,

— latitudine 40° S;

b) dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2022 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2022 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

— longitudine 96° O,

— longitudine 110° O,

— latitudine 4° N,

— latitudine 3° S.

2. Per ciascuna delle navi di cui al paragrafo 1 a che battono la bandiera di uno stato membro, tale Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2022, il periodo di divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), per cui la nave ha optato.

3. I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, trasbordano o sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4. Il paragrafo 3 non si applica:

a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;

b) quando, nel corso dell'ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 36

FAD derivanti

1. Un peschereccio a cianciolo non attiva mai più di 400 FAD nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dal proprietario o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.

2. Nei quindici giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui ha optato ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), il peschereccio a cianciolo nella zona della convenzione IATTC:

a) si astiene dall'utilizzare i FAD;

b) recupera un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.

▼B

Articolo 37

Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso effettuate dalle navi con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.

Articolo 38

Divieto di pesca degli squali alalunga

1. È vietato pescare squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nella zona della convenzione IATTC nonché detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2. Gli esemplari della specie squali alalunga catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati dagli operatori delle navi.

3. Gli operatori delle navi registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali e informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

Articolo 39

Divieto di pesca dei mobulidi

I pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione IATTC non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*), detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate. Non appena si accorgono che sono stati catturati mobulidi, essi li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi ed indenni.

Sezione 8

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 40

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a) gattuccio fantasma (*Apristurus manis*);

b) squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*);

c) squalo lanterna dalla coda corta (*Etmopterus brachyurus*);

d) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*);

e) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*);

f) razze (*Rajidae*);

g) squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*);

h) squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*;

i) spinarolo (*Squalus acanthias*).

▼B

Sezione 9

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 41

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell'alalunga del Pacifico meridionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona d'alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (*Thunnus obesus*) effettuate con palangari nel 2022 non superino i limiti stabiliti nella tabella dell'allegato IG.

Articolo 42

Gestione della pesca con FAD

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo non calano FAD, non provvedono all'assistenza tecnica ad essi relativa né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00.00 del 1º luglio 2022 e le ore 24.00 del 30 settembre 2022.

2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari, dalle ore 00.00 del 1º aprile 2022 alle ore 24.00 del 31 maggio 2022, oppure dalle ore 00.00 del 1º novembre 2022 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2022.

3. Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo della nave.

Articolo 43

Divieto di rigetto dei tonnidi tropicali catturati con pescherecci a cianciolo

1. Tutti i pescherecci a cianciolo operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, tengono a bordo, trasbordano e sbarcano tutti gli esemplari di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato che hanno catturato.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

a) se, nell'ultima retata di una bordata, la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;

c) in caso di grave malfunzionamento del sistema refrigerante.

▼B

Articolo 44

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque della zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S figura nell'allegato IX.

Articolo 45

Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (*Xiphias gladius*) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari nel 2022 non superino il limite di cui all'allegato IG. Provvedono inoltre affinché ciò non comporti uno spostamento dello sforzo di pesca per il pesce spada verso la zona a nord di 20° S.

Articolo 46

Squali seta e squali alalunga

1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:

a) squali seta (*Carcharhinus falciformis*);

b) squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*).

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 47

Zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC

1. Quando pescano nella zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC, le navi elencate solo nel registro della WCPFC applicano le misure di cui alla presente sezione.

2. Quando pescano nella zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC, le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate solo nel registro della IATTC applicano le misure di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 35, 36 e 37.

Sezione 10

Mare di Bering

Articolo 48

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d'Alaska (*Gadus chalcogrammus*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

▼B

Sezione 11

Zona dell'accordo SIOFA

Articolo 49

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA:

a) limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo di un periodo rappresentativo in cui erano attive in tale zona e per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione;

b) non estendano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, salvo per i metodi con palangari e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni;

c) non siano autorizzate a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What e Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, esclusi i metodi con palangari e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 50

Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 51

Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito

I pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 52

Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito

1. Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente al presente articolo.

▼B

2. Uno Stato membro che intenda trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.

3. Qualora la Commissione approvi la proposta di massima del trasferimento o dello scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, essa, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica al Regno Unito e agli Stati membri il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

4. I possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o ad esso trasferite nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato conformemente al paragrafo 3. Tali trasferimenti e scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Articolo 53

Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 54

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.

Articolo 55

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 53.

Articolo 56

Specie vietate

1. Quando si trovano nelle acque dell'Unione, le navi di paesi terzi non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

b) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

c) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

▼B

d) zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagrì (*Centrophorus squamosus*), sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*) e squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;

e) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque dell'Unione;

f) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

g) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;

h) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nel Mediterraneo;

i) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque;

j) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57

Modifiche del regolamento (UE) 2021/92

Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

1) Nell'allegato IB, la tabella sulle possibilità di pesca per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN) è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	0	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	0		
Svezia	0		
Tutti gli Stati membri	0 (1)		
Unione	0 (2)		
Norvegia	69 623 (2)		
TAC	Non pertinente		

(1) Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

(2) Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2021 e il 15 aprile 2022.»;

▼B

2) Nell'allegato ID, la tabella sulle possibilità di pesca per l'alalunga del nord (ALB/AN05N) è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Alalunga del nord *Thunnus alalunga*	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	3 174,03	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	17 890,00	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	5 626,69		
Portogallo	1 962,13		
Unione	28 652,85 (1)		
TAC	37 801		

(1) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a 1 253. Tali contingenti sono oggetto delle opportune detrazioni a norma dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, allo scopo di applicare i contingenti assegnati agli Stati membri a norma del presente regolamento con gli adeguamenti necessari ai fini del rispetto del contingente complessivo dell'Unione a livello dell'ICCAT.».

Articolo 58

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 59

Disposizione transitoria

Gli articoli 11, 16, 17, 18, 25, 32, 33, 38, 39, 40, 46, 48 e 56 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2023 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2023.

Articolo 60

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2022. Tuttavia:

a) le disposizioni concernenti le possibilità di pesca di cui agli articoli 27, 28 e 29 e all'allegato VII per gli stock ivi indicati nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1º dicembre 2021;

b) l'articolo 26, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 17 dicembre 2021;

▼B

c) l’articolo 57, punto 1), si applica a decorrere dal 15 ottobre 2021 al 15 aprile 2022;

d) l’articolo 57, punto 12), si applica a decorrere dal 1°gennaio 2021;

e) l'allegato II si applica dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:	TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
ALLEGATO IA:	Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana francese
ALLEGATO IB:	Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1
ALLEGATO IC:	Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO
ALLEGATO ID:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO IE:	Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO
ALLEGATO IF:	Tonno australe — Zone di distribuzione
ALLEGATO IG:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO IH:	Zona della convenzione SPRFMO
ALLEGATO IJ:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IK:	Zona dell'accordo SIOFA
ALLEGATO IL:	Zona della convenzione IATTC
ALLEGATO II:	Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e
ALLEGATO III:	Zone di gestione dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4
ALLEGATO IV:	Chiusure stagionali ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva
ALLEGATO V:	Autorizzazioni di pesca
ALLEGATO VI:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO VII:	Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO VIII:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IX:	Zona della convenzione WCPFC

▼B

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca riportate negli allegati sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca negli allegati si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie. Solo i nomi scientifici identificano le specie a fini regolatori. I nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Gli allegati da IA a IL fanno parte del presente allegato.

Ai fini del presente regolamento è fornita la tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie riportata di seguito.

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Amblyraja radiata	RJR	Razza stellata
Ammodytes spp.	SAN	Cicerelli
Argentina silus	ARU	Argentina
Beryx spp.	ALF	Berici
Brosme brosme	USK	Brosme
Caproidae	BOR	Pesci tamburo
Centrophorus squamosus	GUQ	Sagrì
Centroscymnus coelolepis	CYO	Squalo portoghese
Chaceon spp.	GER	Granchi rossi di fondale
Chaenocephalus aceratus	SSI	Pesce del ghiaccio dalla pinna nera
Champsocephalus gunnari	ANI	Pesce del ghiaccio sgombro
Channichthys rhinoceratus	LIC	Pesce del ghiaccio unicorno
Chionoecetes spp.	PCR	Grancevole artiche
Clupea harengus	HER	Aringa
Coryphaenoides rupestris	RNG	Granatiere di roccia
Dalatias licha	SCK	Zigrino
Deania calcea	DCA	Squalo becco d'uccello
Dicentrarchus labrax	BSS	Spigola
Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)	RJB	Complesso di specie della razza bavosa
Dissostichus eleginoides	TOP	Moro oceanico
Dissostichus mawsoni	TOA	Austromerluzzo

▼B

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Dissostichus spp.	TOT	Austromerluzzi
Engraulis encrasicolus	ANE	Acciuga
Etmopterus princeps	ETR	Sagrì atlantico
Etmopterus pusillus	ETP	Sagrì nano
Euphausia superba	KRI	Krill antartico
Gadus morhua	COD	Merluzzo bianco
Galeorhinus galeus	GAG	Canesca
Glyptocephalus cynoglossus	WIT	Passera lingua di cane
Gobionotothen gibberifrons	NOG	Nototenia
Hippoglossoides platessoides	PLA	Passera canadese
Hoplostethus atlanticus	ORY	Pesce specchio atlantico
Illex illecebrosus	SQI	Totano
Lamna nasus	POR	Smeriglio
Lepidorhombus spp.	LEZ	Lepidorombi
Leucoraja fullonica	RJF	Razza spinosa
Leucoraja naevus	RJN	Razza cuculo
Limanda ferruginea	YEL	Limanda a coda gialla
Lophiidae	ANF	Rane pescatrici
Macrourus spp.	GRV	Granatieri
Makaira nigricans	BUM	Marlin azzurro
Mallotus villosus	CAP	Capelin
Manta birostris	RMB	Manta gigante
Martialia hyadesi	SQS	Totano
Melanogrammus aeglefinus	HAD	Eglefino
Merlangius merlangus	WHG	Merlano
Merluccius merluccius	HKE	Nasello
Micromesistius poutassou	WHB	Melù
Microstomus kitt	LEM	Limanda
Molva dypterygia	BLI	Molva azzurra
Molva molva	LIN	Molva
Nephrops norvegicus	NEP	Scampo

▼B

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Notothenia rossii	NOR	Nototenia marmorizzata
Notothenia squamifrons	NOS	Nototenia grigia
Pandalus borealis	PRA	Gamberetto boreale
Paralomis spp.	PAI	Granchi
Penaeus spp.	PEN	Mazzancolle
Pleuronectes platessa	PLE	Passera di mare
Pleuronectiformes	FLX	Pesci piatti
Pollachius pollachius	POL	Merluzzo giallo
Pollachius virens	POK	Merluzzo carbonaro
Pseudochaenichthys georgianus	SGI	Pesce del ghiaccio della Georgia del Sud
Pseudopentaceros spp.	EDW	Pentaceri australi
Raja brachyura	RJH	Razza a coda corta
Raja circularis	RJI	Razza rotonda
Raja clavata	RJC	Razza chiodata
Raja (Dipturus) nidarosiensis	JAD	Razza norvegese
Raja microocellata	RJE	Razza dagli occhi piccoli
Raja montagui	RJM	Razza maculata
Raja undulata	RJU	Razza ondulata
Rajiformes	SRX	Razze
Reinhardtius hippoglossoides	GHL	Ippoglosso nero
Rostroraja alba	RJA	Razza bianca
Sardina pilchardus	PIL	Sardina
Scomber scombrus	MAC	Sgombro
Scophthalmus maximus	TUR	Rombo chiodato
Scophthalmus rhombus	BLL	Rombo liscio
Sebastes spp.	RED	Scorfani
Solea solea	SOL	Sogliola
Solea spp.	SOO	Sogliole
Sprattus sprattus	SPR	Spratto
Squalus acanthias	DGS	Spinarolo
Tetrapturus albidus	WHM	Marlin bianco

▼B

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Thunnus alalunga	ALB	Alalunga
Thunnus maccoyii	SBF	Tonno australe
Thunnus obesus	BET	Tonno obeso
Thunnus thynnus	BFT	Tonno rosso
Trachurus murphyi	CJM	Sugarello cileno
Trachurus spp.	JAX	Suri/sugarelli
Trisopterus esmarkii	NOP	Busbana norvegese
Urophycis tenuis	HKW	Musdea americana
Xiphias gladius	SWO	Pesce spada

La tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi scientifici delle specie di seguito riportata è fornita esclusivamente a fini esplicativi.

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Acciuga	ANE	*Engraulis encrasicolus*
Alalunga	ALB	Thunnus alalunga
Argentina	ARU	*Argentina silus*
Aringa	HER	*Clupea harengus*
Austromerluzzi	TOT	*Dissostichus spp.*
Austromerluzzo	TOA	*Dissostichus mawsoni*
Berici	ALF	*Beryx spp.*
Brosme	USK	*Brosme brosme*
Busbana norvegese	NOP	*Trisopterus esmarkii*
Canesca	GAG	*Galeorhinus galeus*
Capelin	CAP	*Mallotus villosus*
Cicerelli	SAN	*Ammodytes spp.*
Complesso di specie della razza bavosa	RJB	*Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)*
Eglefino	HAD	*Melanogrammus aeglefinus*
Gamberetto boreale	PRA	*Pandalus borealis*
Granatiere di roccia	RNG	*Coryphaenoides rupestris*
Granatieri	GRV	*Macrourus spp.*
Grancevole artiche	PCR	*Chionoecetes spp.*

▼B

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Granchi	PAI	*Paralomis spp.*
Granchi rossi di fondale	GER	*Chaceon spp.*
Ippoglosso nero	GHL	Reinhardtius hippoglossoides
Krill antartico	KRI	*Euphausia superba*
Lepidorombi	LEZ	Lepidorhombus spp.
Limanda	LEM	*Microstomus kitt*
Limanda a coda gialla	YEL	*Limanda ferruginea*
Manta gigante	RMB	*Manta birostris*
Marlin azzurro	BUM	*Makaira nigricans*
Marlin bianco	WHM	*Tetrapturus albidus*
Mazzancolle	PEN	*Penaeus spp.*
Melù	WHB	Micromesistius poutassou
Merlano	WHG	*Merlangius merlangus*
Merluzzo bianco	COD	*Gadus morhua*
Merluzzo carbonaro	POK	*Pollachius virens*
Merluzzo giallo	POL	*Pollachius pollachius*
Molva	LIN	Molva molva
Molva azzurra	BLI	*Molva dypterygia*
Moro oceanico	TOP	*Dissostichus eleginoides*
Musdea americana	HKW	*Urophycis tenuis*
Nasello	HKE	*Merluccius merluccius*
Nototenia gibbosa	NOG	*Gobionotothen gibberifrons*
Nototenia grigia	NOS	*Notothenia squamifrons*
Nototenia marmorizzata	NOR	*Notothenia rossii*
Passera canadese	PLA	*Hippoglossoides platessoides*
Passera di mare	PLE	*Pleuronectes platessa*
Passera lingua di cane	WIT	*Glyptocephalus cynoglossus*
Pentaceri australi	EDW	Pseudopentaceros spp.
Pesce del ghiaccio dalla pinna nera	SSI	*Chaenocephalus aceratus*
Pesce del ghiaccio della Georgia del Sud	SGI	*Pseudochaenichthys georgianus*
Pesce del ghiaccio sgombro	ANI	*Champsocephalus gunnari*

▼B

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Pesce del ghiaccio unicorno	LIC	*Channichthys rhinoceratus*
Pesce spada	SWO	*Xiphias gladius*
Pesce specchio atlantico	ORY	*Hoplostethus atlanticus*
Pesci piatti	FLX	Pleuronectiformes
Pesci tamburo	BOR	Caproidae
Rane pescatrici	ANF	*Lophiidae*
Razza a coda corta	RJH	*Raja brachyura*
Razza bianca	RJA	*Rostroraja alba*
Razza chiodata	RJC	*Raja clavata*
Razza cuculo	RJN	*Leucoraja naevus*
Razza dagli occhi piccoli	RJE	Raja microocellata
Razza maculata	RJM	*Raja montagui*
Razza norvegese	JAD	*Raja (Dipturus) nidarosiensis*
Razza ondulata	RJU	Raja undulata
Razza rotonda	RJI	*Raja circularis*
Razza spinosa	RJF	*Leucoraja fullonica*
Razza stellata	RJR	*Amblyaja radiata*
Razze	SRX	*Rajiformes*
Rombo chiodato	TUR	*Scophthalmus maximus*
Rombo liscio	BLL	*Scophthalmus rhombus*
Sagrì	GUQ	*Centrophorus squamosus*
Sagrì atlantico	ETR	Etmopterus princeps
Sagrì nano	ETP	Etmopterus pusillus
Sardina	PIL	*Sardina pilchardus*
Scampo	NEP	*Nephrops norvegicus*
Scorfani	RED	*Sebastes spp.*
Sgombro	MAC	*Scomber scombrus*
Smeriglio	POR	*Lamna nasus*
Sogliola	SOL	*Solea solea*
Sogliole	SOO	*Solea spp.*
Spigola	BSS	*Dicentrarchus labrax*

▼B

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Spinarolo	DGS	Squalus acanthias
Spratto	SPR	*Sprattus sprattus*
Squalo becco d'uccello	DCA	*Deania calcea*
Squalo portoghese	CYO	*Centroscymnus coelolepis*
Sugarello cileno	CJM	*Trachurus murphyi*
Suri/sugarelli	JAX	*Trachurus spp.*
Tonno australe	SBF	*Thunnus maccoyii*
Tonno obeso	BET	*Thunnus obesus*
Tonno rosso	BFT	*Thunnus thynnus*
Totano	SQI	*Illex illecebrosus*
Totano	SQS	*Martialia hyadesi*
Zigrino	SCK	*Dalatias licha*

▼B

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

PARTE A

Stock per i quali l'Unione decide autonomamente

▼M3

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*		Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	4 812	(1)	TAC precauzionale	
Portogallo	5 249	(1)		
Unione	10 061	(1)		
TAC	10 061	(1)		

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022.

▼B

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*		Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	0	(1)	TAC precauzionale	
Portogallo	0	(1)		
Unione	0	(1)		
TAC	0	(1)		

(1) Può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	60	(1) (2)	TAC precauzionale	
Germania	1	(1) (2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	36	(1) (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	97	(1) (2)		
TAC	97	(1) (2)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) In aggiunta a questi contingenti, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove di monitoraggio elettronico a distanza un'assegnazione supplementare entro un limite complessivo pari al 30 % del contingente ad esso assegnato. Ogni nave che partecipa alle prove di monitoraggio elettronico a distanza non cattura più di 300 kg. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (COD/03AS_REM). Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

▼B

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus spp.*	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	2 167	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	108		
Portogallo	72		
Unione	2 347		
TAC	2 445		

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	3 091	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	3		
Portogallo	615		
Unione	3 709		
TAC	3 868		

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	8 (WHG/08.)
Spagna	871	TAC precauzionale	
Francia	1 306		
Unione	2 177		
TAC	2 276		

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	4 899	TAC precauzionale	
Francia	470		
Portogallo	2 286		
Unione	7 655		
TAC	7 836		

▼B

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	3a (NEP/03A.)
Danimarca	6 248	TAC analitico	
Germania	18		
Svezia	2 235		
Unione	8 501		
TAC	8 501		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (NEP/8ABDE.)
Spagna	233	TAC analitico	
Francia	3 647		
Unione	3 880		
TAC	3 880		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	8c, unità funzionale 25 (NEP/8CU25)
Spagna	1,7 (1)	TAC precauzionale	
Francia	0,0 (1)		
Unione	1,7 (1)		
TAC	1,7 (1)		

(1) Esclusivamente nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori, nel corso di cinque bordate al mese in agosto e settembre.

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	8c, unità funzionale 31 (NEP/8CU31)
Spagna	13	TAC analitico	
Francia	1		
Unione	14		
TAC	20		

▼B

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	89	(1)	TAC precauzionale	
Portogallo	266	(1)		
Unione	355	(1) (2)		
TAC	355	(1) (2)		

(1) Non può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione 9a (NEP/*9U267).

(2) Nei limiti di questi TAC, nell'unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U30) non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito: 50.

Specie:	Mazzancolle *Penaeus spp.*		Zona:	Acque della Guyana francese (PEN/FGU.)
Francia	Da fissare	(1)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
Unione	Da fissare	(1) (2)		
TAC	Da fissare	(1) (2)		

(1) La pesca delle mazzancolle Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata in acque di profondità inferiore a 30 metri.

(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Francia

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	493	TAC analitico Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	6		
Svezia	56		
Unione	555		
TAC	1 038		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7b e 7c (PLE/7BC.)
Francia	4	TAC precauzionale	
Irlanda	15		
Unione	19		
TAC	19		

▼B

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna	26		TAC precauzionale	
Francia	103			
Portogallo	26			
Unione	155			
TAC	155			

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (POL/8ABDE.)
Spagna	252		TAC precauzionale	
Francia	1 230			
Unione	1 482			
TAC	1 482			

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	8c (POL/08C.)
Spagna	149		TAC precauzionale	
Francia	17			
Unione	166			
TAC	166			

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	196	(1)	TAC precauzionale	
Portogallo	7	(1) (2)		
Unione	203	(1)		
TAC	203	(2)		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 8c (POL/*08C.).

(2) In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).

▼B

Specie:	Sogliola *Solea solea*		Zona:	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 (SOL/3ABC24)
Danimarca	599		TAC analitico Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	35	(1)		
Paesi Bassi	58	(1)		
Svezia	23			
Unione	715			
TAC	723			

(1) Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7b e 7c (SOL/7BC.)
Francia	6	TAC precauzionale	
Irlanda	28		
Unione	34		
TAC	34		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	8a e 8b (SOL/8AB.)
Belgio	27	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	5		
Francia	1 997		
Paesi Bassi	150		
Unione	2 179		
TAC	2 233		

Specie:	Sogliole *Solea spp.*		Zona:	8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Spagna	245		TAC precauzionale	
Portogallo	407			
Unione	652	(1)		
TAC	652	(1)		

(1) Nei limiti di questi contingenti, non possono essere prelevati quantitativi di sogliola (Solea solea) superiori aiseguenti(SOL/8CDE34): 320

▼B

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus spp.*		Zona:	9 (JAX/09.)
Spagna	35 516	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	101 761	(1)		
Unione	137 277			
TAC	143 505			

(1) Condizione speciale: fino a una percentuale da fissare di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus spp.*		Zona:	10; acque dell'Unione della zona Copace(1) (JAX/X34PRT)
Portogallo	Da fissare		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
Unione	Da fissare	(2)		
TAC	Da fissare	(2)		

(1) Acque circostanti le Azzorre.

(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus spp.*		Zona:	Acque dell'Unione della zona Copace(1) (JAX/341PRT)
Portogallo	Da fissare		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
Unione	Da fissare	(2)		
TAC	Da fissare	(2)		

(1) Acque circostanti Madera.

(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus spp.*		Zona:	Acque dell'Unione della zona Copace(1) (JAX/341SPN)
Spagna	Da fissare		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
Unione	Da fissare	(2)		
TAC	Da fissare	(2)		

(1) Acque circostanti le Isole Canarie.

(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Spagna.

▼B

PARTE B

Stock condivisi

▼M1

Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse *Ammodytes* spp.		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a[1]
Danimarca	83 123	[2][3]	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	127	[2][3]		
Svezia	3 053	[2][3]		
Unione	86 303	[2]		
Regno Unito	2 541	[2]		
TAC	88 844	[2]		

[1] Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

[2] Nelle zone di gestione 1r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

[3] Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di tali contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)[1]	(SAN/234_2R)[1]	(SAN/234_3R)[1]	(SAN/234_4)[1][2]	(SAN/234_5R)[1]	(SAN/234_6)[1]	(SAN/234_7R)[1]
Danimarca	4 678	67 232	6 404	4 678	0	131	0
Germania	7	103	10	7	0	0	0
Svezia	172	2 469	235	172	0	5	0
Unione	4 857	69 804	6 649	4 857	0	136	0
Regno Unito	143	2 055	196	143	0	4	0
Totale	5 000	71 859	6 845	5 000	0	140	0

[1] Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.

[2] In aggiunta a questo contingente, fino a un quantitativo massimo di 800 tonnellate del contingente inutilizzato assegnato per il 2021 può essere pescato nel 2022. Le 800 tonnellate sono così ripartite: 685 tonnellate per la Danimarca, 23 tonnellate per la Germania e 92 tonnellate per la Svezia.

▼**M1**

Specie:	Argentina *Argentina silus*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (ARU/1/2.)
Germania		16	TAC precauzionale	
Francia		5		
Paesi Bassi		13		
Unione		34		
Regno Unito		25		
TAC		59		

Specie:	Argentina *Argentina silus*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a (ARU/3A4-C)
Danimarca		717	TAC precauzionale	
Germania		7		
Francia		5		
Irlanda		5		
Paesi Bassi		34		
Svezia		28		
Unione		796		
Regno Unito		13		
TAC		809		

Specie:	Argentina *Argentina silus*		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (ARU/567.)
Germania		886	TAC precauzionale	
Francia		19		
Irlanda		821		
Paesi Bassi		9 250		
Unione		10 976		
Regno Unito		650		
TAC		11 626		

▼**M1**

Specie:	Brosme *Brosme brosme*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14 (USK/1214EI)
Germania	6	(1)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	6	(1)		
Altri	4	(1)(2)		
Unione	16	(1)		
Regno Unito	6	(1)		
TAC	22			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).

Specie:	Brosme *Brosme brosme*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (USK/04-C.)
Danimarca	62	(1)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	19	(1)		
Francia	43	(1)		
Svezia	6	(1)		
Altri	6	(2)		
Unione	136	(1)		
Regno Unito	92	(1)		
TAC	228			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).

(2) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).

▼M1

Specie:	Brosme *Brosme brosme*		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (USK/567EI.)
Germania	59	(1)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	208	(1)		
Francia	2 465	(1)		
Irlanda	238	(1)		
Altri	59	(2)		
Unione	3 029	(1)		
Norvegia	0	(3)(4)(5)		
Regno Unito	1 265	(1)		
TAC	4 294			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C.).

(2) Esclusivamente le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

(3) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5 non supera il quantitativo seguente, in tonnellate (OTH/*5B67-): 0. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

(4) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5:

molva (LIN/*5B67-)	0
brosme (USK/*5B67-)	0

(5) I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

0

▼B

Specie:	Brosme *Brosme brosme*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (USK/04-N.)
Belgio	0	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Danimarca	50		
Germania	0		
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Unione	50		
TAC	Non pertinente		

▼M1

Specie:	Pesci tamburo *Caproidae*	Zona:	6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca	5 592	TAC precauzionale	
Irlanda	15 749		
Unione	21 341		
Regno Unito	1 450		
TAC	22 791		

▼B

Specie:	Aringa[1] *Clupea harengus*		Zona:	3a (HER/03A.)
Danimarca	10 516	(1)(2)(3)	TAC analitico Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	168	(1)(2)(3)		
Svezia	11 000	(1)(2)(3)		
Unione	21 684	(1)(2)(3)		
Norvegia	3 337	(2)		
TAC	25 021			

(1) Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2) Nella 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca	554
Germania	8
Svezia	407
Unione	969
Norvegia	167

(3) Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4 (HER/*04-UK), mentre nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*4B-EU) è possibile pescare fino ai quantitativi indicati di seguito:

Danimarca	10 203
Germania	163
Svezia	10 672
Unione	21 038

▼M1

Specie:	Aringa[1] *Clupea harengus*		Zona:	acque dell'Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	62 975		TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	41 147			
Francia	20 500			
Paesi Bassi	51 946			
Svezia	4 093			
Unione	180 661			
Isole Fær Øer	0			
Norvegia	124 012	(2)		
Regno Unito	75 916			
TAC	427 628			

(1) Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore al seguente: 2 700.

Condizione speciale: nei limiti di tali contingenti, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quello indicato di seguito:

acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)	
Unione	2 700

▼B

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/4N-S62)
Svezia	991	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	991			
TAC	427 628			

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate a questi contingenti.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	3a (HER/03A-BC)
Danimarca	5 692	(1)(2)(3)	TAC analitico Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	51	(1)(2)(3)		
Svezia	916	(1)(2)(3)		
Unione	6 659	(1)(2)(3)		
TAC	6 659	(2)		

▼B

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	3a (HER/03A-BC)

(1) Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

(2) Nella 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca	554
Germania	8
Svezia	407
Unione	969

(3) Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*4-EU-BC).

Specie:	Aringa[1] *Clupea harengus*		Zona:	4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2a (HER/2A47DX)
Belgio	41	TAC analitico Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento		
Danimarca	7 823			
Germania	41			
Francia	41			
Paesi Bassi	41			
Svezia	38			
Unione	8 025			
Regno Unito	149			
TAC	8 174			

(1) Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

▼**M1**

Specie:	Aringa[1] *Clupea harengus*		Zona:	4c e 7d[2] (HER/4CXB7D)
Belgio	8 735	[3]	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	909	[3]		
Germania	594	[3]		
Francia	11 324	[3]		
Paesi Bassi	20 058	[3]		
Unione	41 620	[3]		
Regno Unito	5 419	[3]		
TAC	427 628			

[1] Esclusivamente per le catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

[2] Escluso lo stock di Blackwater, vale a dire lo stock di aringa della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi, nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

[3] Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b[1] (HER/5B6ANB)
Germania	347	[2]	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	66	[2]		
Irlanda	470	[2]		
Paesi Bassi	347	[2]		
Unione	1 230	[2]		
Regno Unito	2 250	[2]		
TAC	3 480			

[1] Si tratta dello stock di aringa nella parte della zona CIEM 6a situata a est di 7° O e a nord di 55° N, o a ovest di 7° O e a nord di 56° N, escluso il Clyde.

[2] È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC situata tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

▼**M1**

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	6aS[1], 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Irlanda	1 236	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	124		
Unione	1 360		
TAC	1 360		

(1) Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	7a[1] (HER/07A/MM)
Irlanda	719	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	719		
Regno Unito	7 736		
TAC	8 455		

(1) Da questa zona è sottratta la zona delimitata:
— a nord dalla latitudine 52° 30' N,
— a sud dalla latitudine 52° 00' N,
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,
— a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	7e e 7f (HER/7EF.)
Francia	465	TAC precauzionale	
Unione	465		
Regno Unito	465		
TAC	930		

▼**M1**

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	7a, a sud di 52° 30’ N; 7g[(1)], 7h[(1)], 7j[(1)] e 7k[(1)] (HER/7G-K.)
Germania	10	[(2)]	TAC analitico	
Francia	54	[(2)]		
Irlanda	750	[(2)]		
Paesi Bassi	54	[(2)]		
Unione	868	[(2)]		
Regno Unito	1	[(3)]		
TAC	869	[(2)]		

[(1)] Questa zona è aumentata dell’area delimitata:
— a nord dalla latitudine 52° 30’ N,
— a sud dalla latitudine 52° 00’ N,
— a ovest dalla costa dell’Irlanda,
— a est dalla costa del Regno Unito.

[(2)] Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione prima di autorizzare le catture.

[(3)] Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Le amministrazioni della pesca del Regno Unito comunicano alla «Marine Management Organisation» (Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino) prima di autorizzare le catture.

▼**B**

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	5	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Danimarca	1 515		
Germania	38		
Paesi Bassi	9		
Svezia	265		
Unione	1 832		
TAC	1 893		

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	339	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Danimarca	1 951			
Germania	1 236			
Francia	419	(1)		
Paesi Bassi	1 102	(1)		
Svezia	13			
Unione	5 060			
Norvegia	2 252	(2)		
Regno Unito	5 934	(1)		
TAC	13 246			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

(2) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione	3 958

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/4N-S62)
Svezia	382	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	382			
TAC	Non pertinente			

(1) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

▼**M1**

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14 (COD/5W6-14)
Belgio	0	(1)	TAC precauzionale	
Germania	1	(1)		
Francia	8	(1)		
Irlanda	14	(1)		
Unione	23	(1)		
Regno Unito	51	(1)		
TAC	74	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	2	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Germania	11	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	117	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	219	(1)		
Unione	349	(1)		
Regno Unito	930	(1)		
TAC	1 279	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

▼M1

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	7a (COD/07A.)
Belgio	3	(1)	TAC precauzionale	
Francia	7	(1)		
Irlanda	104	(1)		
Paesi Bassi	1	(1)		
Unione	115	(1)		
Regno Unito	91	(1)		
TAC	206	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	14	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 9 del presente regolamento Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	231	(1)		
Irlanda	338	(1)		
Paesi Bassi	0	(1)		
Unione	583	(1)		
Regno Unito	61	(1)		
TAC	644	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	7d (COD/07D.)
Belgio	33	**(1)**	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	649	**(1)**		
Paesi Bassi	19	**(1)**		
Unione	701	**(1)**		
Regno Unito	71	**(2)**		
TAC	772			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4X).

▼**M1**

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (LEZ/2AC4-C)
Belgio	8	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	7	(1)		
Germania	7	(1)		
Francia	45	(1)		
Paesi Bassi	36	(1)		
Unione	103	(1)		
Regno Unito	2 660	(1)		
TAC	2 763			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LEZ/*6AN58).

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LEZ/56-14)
Spagna	550	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	2 146	(1)		
Irlanda	627	(1)		
Unione	3 323	(1)		
Regno Unito	2 258	(1)		
TAC	5 581			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		Zona:	7 (LEZ/07.)
Belgio	461	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	5 124	(2)		
Francia	6 219	(2)		
Irlanda	2 827	(2)		
Unione	14 631			
Regno Unito	3 660	(2)		
TAC	18 916			

(1) Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(2) Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

▼M1

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	1 035		TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	835			
Unione	1 870			
TAC	1 870			

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (ANF/2AC4-C)
Belgio	221	(1)(2)	TAC precauzionale	
Danimarca	488	(1)(2)		
Germania	238	(1)(2)		
Francia	45	(1)(2)		
Paesi Bassi	167	(1)(2)		
Svezia	6	(1)(2)		
Unione	1 165	(1)(2)		
Regno Unito	7 849	(1)(2)		
TAC	9 014			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (ANF/*6AN58).

(2) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58° 30' N, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

▼B

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (ANF/04-N.)
Belgio	37	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Danimarca	935		
Germania	15		
Paesi Bassi	13		
Unione	1 000		
TAC	Non pertinente		

▼**M1**

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/56-14)
Belgio	158	(1)	TAC precauzionale	
Germania	180	(1)		
Spagna	169	(1)		
Francia	1 944	(1)		
Irlanda	439	(1)		
Paesi Bassi	152	(1)		
Unione	3 042	(1)		
Regno Unito	2 060	(1)		
TAC	5 102			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	7 (ANF/07.)
Belgio	3 629	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	405	(1)		
Spagna	1 442	(1)		
Francia	23 291	(1)		
Irlanda	2 977	(1)		
Paesi Bassi	470	(1)		
Unione	32 214	(1)		
Regno Unito	8 959	(1)		
TAC	41 173			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

▼M1

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 681	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	9 351		
Unione	11 032		
TAC	11 032		

▼B

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	3a (HAD/03A.)
Belgio	13	TAC analitico Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	2 225		
Germania	141		
Paesi Bassi	3		
Svezia	263		
Unione	2 645		
TAC	2 761		

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a (HAD/2AC4.)
Belgio	290	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	1 994	(1)		
Germania	1 268	(1)		
Francia	2 212	(1)		
Paesi Bassi	217	(1)		
Svezia	178	(1)		
Unione	6 159	(1)		
Norvegia	10 333			
Regno Unito	28 432	(1)		
TAC	44 924			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HAD/*6AN58).

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)	
Unione	4 123

▼B

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/4N-S62)
Svezia	707	(1)		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	707			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente			

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

▼M1

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HAD/6B1214)
Belgio	12		TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	12		
Francia	542		
Irlanda	385		
Unione	951		
Regno Unito	4 874		
TAC	5 825		

▼B

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		Zona:	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (HAD/5BC6A.)
Belgio	6	(1)		TAC analitico Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	6	(1)		
Francia	277	(1)		
Irlanda	682	(1)		
Unione	971	(1)		
Regno Unito	4 035	(1)		
TAC	5 006			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HAD/*2AC4).

▼**M1**

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	146	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	8 762		
Irlanda	2 920		
Unione	11 828		
Regno Unito	2 550		
TAC	15 000		

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	7a (HAD/07A.)
Belgio	43	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	196		
Irlanda	1 171		
Unione	1 410		
Regno Unito	1 628		
TAC	3 038		

▼**B**

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	3a (WHG/03A.)
Danimarca	659	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	2		
Svezia	70		
Unione	731		
TAC	929		

▼B

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*		Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a (WHG/2AC4.)
Belgio	498		TAC analitico Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	2 152			
Germania	560			
Francia	3 234			
Paesi Bassi	1 244			
Svezia	4			
Unione	7 692			
Norvegia	2 664	(1)		
Regno Unito	16 131			
TAC	26 636			

(1) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)	
Unione	4 782

▼M1

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (WHG/56-14)
Germania	5	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 9 del presente regolamento Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	94	(1)		
Irlanda	561	(1)		
Unione	660	(1)		
Regno Unito	1 140	(1)		
TAC	1 800	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.

▼M1

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*		Zona:	7a (WHG/07A.)
Belgio	2	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Francia	22	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	274	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	1	(1)		
Unione	299	(1)		
Regno Unito	422	(1)		
TAC	721	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7A-C)
Belgio	79	TAC analitico	
Francia	4 960		
Irlanda	3 972		
Paesi Bassi	41		
Unione	9 052		
Regno Unito	1 188		
TAC	10 696		

▼B

Specie:	Merlano e merluzzo giallo Merlangius merlangus e Pollachius pollachius		Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/4N-S62)
Svezia	190	(1)	TAC precauzionale	
Unione	190			
TAC	Non pertinente			

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

▼M1

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*		Zona:	3a (HKE/03A.)
Danimarca	2 192	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	187	(1)		
Unione	2 379			
TAC	2 379			

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (HKE/2AC4-C)
Belgio	27	(1)(2)	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	1 110	(1)(2)		
Germania	127	(1)(2)		
Francia	245	(1)(2)		
Paesi Bassi	64	(1)(2)		
Unione	1 573	(1)(2)		
Regno Unito	1 181	(1)(2)		
TAC	2 754			

(1) Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

(2) Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HKE/*6AN58).

▼B

Specie	Hake *Merluccius merluccius*	Zona	Acque norvegesi delle zone 2 e 4 (HKE/04-N.)
Belgio	17	TAC precauzionale	
Danimarca	1 600		
Germania	180		
Francia	74		
Paesi Bassi	128		
Svezia	Non pertinente		
Unione	2 000		
TAC	Non pertinente		

▼**M1**

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/571214)
Belgio	397	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	12 735	(1)		
Francia	19 666	(1)		
Irlanda	2 383	(1)		
Paesi Bassi	256	(1)		
Unione	35 437	(1)		
Regno Unito	8 831	(1)		
TAC	44 268			

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito, verso le acque dell'Unione e verso le acque internazionali delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono notificati retroattivamente rispettivamente all'Unione o al Regno Unito su base annuale. Gli Stati membri danno notifica preliminare di tali trasferimenti alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti di tali contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)	
Belgio	53
Spagna	2 105
Francia	2 105
Irlanda	263
Paesi Bassi	26
Unione	4 552
Regno Unito	1 184

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*		Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
Belgio	13	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	9 085			
Francia	20 401			
Paesi Bassi	26	(1)		
Unione	29 525			
TAC	29 525			

▼M1

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Condizione speciale: nei limiti di tali contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio	3
Spagna	2 631
Francia	4 737
Paesi Bassi	8
Unione	7 379

▼B

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2 e 4 (WHB/24-N.)
Danimarca	0	TAC analitico	
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca	36 723 **(1)**	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	14 279 **(1)**		
Spagna	31 133 **(1)(2)**		
Francia	25 557 **(1)**		
Irlanda	28 438 **(1)**		
Paesi Bassi	44 780 **(1)**		
Portogallo	2 892 **(1)(2)**		
Svezia	9 084 **(1)**		

▼B

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Unione	192 886 (1) (2)		
Norvegia	31 500		
Isole Fær Øer	0		
Regno Unito	58 394		
TAC	Non pertinente		

(1) Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di 0 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 0 %

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

(3) Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

114 554

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	23 202	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	5 801		
Unione	29 003 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

114 554

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	114 554 (1)(2)	TAC analitico Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Isole Fær Øer	0		
TAC	Non pertinente		

(1) Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.

(2) Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7.

▼**M1**

Specie:	Limanda e passera lingua di cane *Microstomus kitt* e *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (L/W/2AC4-C)
Belgio	212	TAC precauzionale	
Danimarca	582		
Germania	75		
Francia	160		
Paesi Bassi	485		
Svezia	7		
Unione	1 521		
Regno Unito	2 766		
TAC	4 287		

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (BLI/5B67-)
Germania	109		TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Estonia	16			
Spagna	342			
Francia	7 795			
Irlanda	30			
Lituania	7			
Polonia	3			
Altri	30	(1)		
Unione	8 332			
Norvegia	0	(2)		
Isole Fær Øer	0	(3)		
Regno Unito	2 527			
TAC	10 859			

(1) Esclusivamente le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

(2) Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(3) Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

▼**M1**

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	Acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Estonia	0	(1)	TAC precauzionale	
Spagna	73	(1)		
Francia	2	(1)		
Lituania	1	(1)		
Altri	0	(1)(2)		
Unione	76	(1)		
Regno Unito	1	(1)		
TAC	77	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (BLI/24-)
Danimarca	2		TAC precauzionale	
Germania	2			
Irlanda	2			
Francia	12			
Altri	2	(1)		
Unione	20			
Regno Unito	7			
TAC	27			

(1) Esclusivamente le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (BLI/03A-)
Danimarca	1,5	TAC precauzionale	
Germania	1		
Svezia	1,5		
Unione	4		
TAC	4		

▼M1

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (LIN/1/2.)
Danimarca	9		TAC precauzionale	
Germania	9			
Francia	9			
Altri	3	(1)		
Unione	30			
Regno Unito	8			
TAC	38			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (LIN/03A-C.)
Belgio	11		TAC precauzionale	
Danimarca	79			
Germania	11			
Svezia	32			
Unione	133			
Regno Unito	11			
TAC	144			

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (LIN/04-C.)
Belgio	18	(1)(2)	TAC precauzionale	
Danimarca	277	(1)(2)		
Germania	171	(1)(2)		
Francia	154	(1)		
Paesi Bassi	6	(1)		
Svezia	12	(1)(2)		
Unione	638	(1)		
Regno Unito	2 473	(1)(2)		
TAC	3 127			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LIN/*6AN58).

(2) Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 tonnellate, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C).

▼**M1**

Specie:	Molva *Molva molva*	Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (LIN/05EI.)
Belgio	8	TAC precauzionale	
Danimarca	6		
Germania	6		
Francia	6		
Unione	26		
Regno Unito	6		
TAC	32		

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LIN/6X14.)
Belgio	54	(1)	TAC precauzionale	
Danimarca	10	(1)		
Germania	196	(1)		
Irlanda	1 059	(1)		
Spagna	3 965	(1)		
Francia	4 226	(1)		
Portogallo	10	(1)		
Unione	9 520	(1)		
Norvegia	0	(2)(3)(4)		
Isole Fær Øer	0	(5)(6)		
Regno Unito	5 532	(1)		
TAC	15 052			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 40 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(2) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6X14.): 0. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

(3) Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:

molva (LIN/*5B67-)	0
brosme (USK/*5B67-)	0

(4) I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate: 0.

(5) Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6a a nord di 56° 30' N e 6b (LIN/*6BAN.).

(6) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.): 0.

▼B

Specie:	Molva *Molva molva*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (LIN/04-N.)
Belgio	5	TAC precauzionale i applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Danimarca	667		
Germania	19		
Francia	8		
Paesi Bassi	1		
Unione	700		
TAC	Non pertinente		

▼M1

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 269	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	1 269		
Germania	19		
Francia	37		
Paesi Bassi	653		
Unione	3 247		
Regno Unito	21 021		
TAC	24 268		

▼B

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (NEP/04-N.)
Danimarca	200	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	0		
Unione	200		
TAC	Non pertinente		

▼**M1**

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (NEP/5BC6.)
Spagna	24	TAC analitico	
Francia	96		
Irlanda	160		
Unione	280		
Regno Unito	11 582		
TAC	11 862		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	7 (NEP/07.)
Spagna	924	(1)	TAC analitico	
Francia	3 746	(1)		
Irlanda	5 682	(1)		
Unione	10 352	(1)		
Regno Unito	6 686	(1)		
TAC	17 038	(1)		

(1) Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

Spagna	846
Francia	530
Irlanda	1 016
Unione	2 392
Regno Unito	412

▼M3

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	3a (PRA/03A.)
Danimarca	1 874	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	1 009		
Unione	2 883		
TAC	5 398		

▼M1

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (PRA/2AC4-C)
Danimarca	735	(1)	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	7	(1)		
Svezia	30	(1)		
Unione	772	(1)		
Regno Unito	218	(1)		
TAC	990	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta di gamberetto boreale.

▼B

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*		Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/4N-S62)
Danimarca	200		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	123	(1)		
Unione	323			
TAC	Non pertinente			

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	88	TAC analitico Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	11 391		
Germania	58		
Paesi Bassi	2 191		
Svezia	610		
Unione	14 338		
TAC	16 816		

▼B

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	4; acque del Regno Unito della 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	4 841	TAC analitico Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	15 734		
Germania	4 539		
Francia	908		
Paesi Bassi	30 258		
Unione	56 280		
Norvegia	8 798		
Regno Unito	33 268		
TAC	125 692		

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)	
Unione	30 883

▼M1

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (PLE/56-14)
Francia	10	TAC precauzionale	
Irlanda	248		
Unione	258		
Regno Unito	400		
TAC	658		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7a (PLE/07A.)
Belgio	60	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	26		
Irlanda	1 031		
Paesi Bassi	19		
Unione	1 136		
Regno Unito	1 404		
TAC	2 747		

▼**M1**

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio	1 310	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	4 366		
Unione	5 676		
Regno Unito	2 717		
TAC	9 138		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7f e 7g (PLE/7FG.)
Belgio	333	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	600		
Irlanda	237		
Unione	1 170		
Regno Unito	441		
TAC	1 735		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.)
Belgio	7 (1)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 9 del presente regolamento Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	14 (1)		
Irlanda	47 (1)		
Paesi Bassi	27 (1)		
Unione	95 (1)		
Regno Unito	19 (1)		
TAC	114 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta della passera di mare.

▼M1

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (POL/56-14)
Spagna	2	TAC precauzionale	
Francia	75		
Irlanda	22		
Unione	99		
Regno Unito	57		
TAC	156		

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	Zona:	7 (POL/07.)
Belgio	233 (1)	TAC precauzionale	
Spagna	14 (1)		
Francia	5 372 (1)		
Irlanda	572 (1)		
Unione	6 191 (1)		
Regno Unito	1 821 (1)		
TAC	8 012		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

▼B

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a (POK/2C3A4)
Belgio	14 (1)	TAC analitico Si applica l'articolo 8 paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	1 706 (1)		
Germania	4 307 (1)		
Francia	10 135 (1)		
Paesi Bassi	43 (1)		
Svezia	234 (1)		
Unione	16 439 (1)		
Norvegia	23 499 (2)		
Regno Unito	5 012 (1)		
TAC	44 950		

▼B

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a (POK/2C3A4)

(1) Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (POK/*6AN58).

(2) Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (POK/*04N-)
14 908

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 (POK/56-14)
Germania	220	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo1, del presente regolamento Si applica l'articolo8, paragrafo2, del presente regolamento	
Francia	2 178	(1)		
Irlanda	353	(1)		
Unione	2 751	(1)		
Norvegia	0			
Regno Unito	1 913	(1)		
TAC	4 664			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (POK/*2AC4C).

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/4N-S62)
Svezia	880	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	880			
TAC	Non pertinente			

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

▼**M1**

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		Zona:	7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	3		TAC precauzionale	
Francia	750			
Irlanda	1 404			
Unione	2 157			
Regno Unito	384			
TAC	2 541			

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio *Scophthalmus maximus* e *Scophthalmus rhombus*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (T/B/2AC4-C)
Belgio	375		TAC precauzionale Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	802			
Germania	205			
Francia	97			
Paesi Bassi	2 842			
Svezia	6			
Unione	4 327			
Regno Unito	1 022			
TAC	5 487			

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SRX/2AC4-C)
Belgio	271	(1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale	
Danimarca	11	(1)(2)(3)		
Germania	13	(1)(2)(3)		
Francia	43	(1)(2)(3)(4)		
Paesi Bassi	232	(1)(2)(3)(4)		
Unione	570	(1)(3)		
Regno Unito	1 194	(1)(2)(3)(4)		
TAC	1 764	(3)		

▼**M1**

Specie:	Razze *Rajiformes*	Zona:	Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SRX/2AC4-C)

(1) Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2) Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Questa condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Questa disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che è stato mantenuto dal Regno Unito.

(3) Non si applica alla razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 18 e 56 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti della legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D2), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D2) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D2) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (SRX/03A-C.)
Danimarca	37	(1)	TAC precauzionale	
Svezia	11	(1)		
Unione	48	(1)		
TAC	48			

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgio	814	(1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale	
Estonia	5	(1)(2)(3)(4)		
Francia	3 656	(1)(2)(3)(4)		
Germania	11	(1)(2)(3)(4)		
Irlanda	1 177	(1)(2)(3)(4)		
Lituania	19	(1)(2)(3)(4)		
Paesi Bassi	3	(1)(2)(3)(4)		
Portogallo	20	(1)(2)(3)(4)		
Spagna	984	(1)(2)(3)(4)		
Unione	6 689	(1)(2)(3)(4)		
Regno Unito	2 793	(1)(2)(3)(4)		
TAC	9 482	(3)(4)		

▼M1

Specie:	Razze *Rajiformes*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/67AKXD)

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 18 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(3) Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti di questi contingenti, nelle zone 7f e 7g (RJE/7FG.) non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza dagli occhi piccoli *Raja microocellata*	Zona:	7f e 7g (RJE/7FG.)
Belgio	8		TAC precauzionale
Estonia	0		
Francia	36		
Germania	0		
Irlanda	12		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Spagna	10		
Unione	66		
Regno Unito	57		
TAC	123		

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato con il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 18 e 56 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti della legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.

(4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	7d (SRX/07D.)
Belgio	134	(1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale	
Francia	1 123	(1)(2)(3)(4)		
Paesi Bassi	7	(1)(2)(3)(4)		
Unione	1 264	(1)(2)(3)(4)		
Regno Unito	233	(1)(2)(3)(4)		
TAC	1 497	(4)		

▼**M1**

Specie:	Razze *Rajiformes*	Zona:	7d (SRX/07D.)

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(3) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*).

(4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*		Zona:	7d e 7e (RJU/7DE.)
Belgio	19	(1)	TAC precauzionale	
Estonia	0	(1)		
Francia	94	(1)		
Germania	0	(1)		
Irlanda	25	(1)		
Lituania	0	(1)		
Paesi Bassi	0	(1)		
Portogallo	0	(1)		
Spagna	21	(1)		
Unione	159	(1)		
Regno Unito	75	(1)		
TAC	234	(1)		

(1) Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Per i pescherecci dell'Unione, ciò lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 18 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Per le navi del Regno Unito, ciò lascia impregiudicati i divieti previsti dalle disposizioni pertinenti del Regno Unito per le zone ivi specificate.

▼M1

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)
Belgio	10	(1)(2)	TAC precauzionale	
Francia	1 949	(1)(2)		
Portogallo	1 580	(1)(2)		
Spagna	1 590	(1)(2)		
Unione	5 129	(1)(2)		
Regno Unito	11	(1)(2)		
TAC	5 140	(2)		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 18 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente con i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:

▼C1

Specie:	Razza ondulata Raja undulata	Zona:	Acque dell'Unione della zona 8 (RJU/8-C.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Francia	13		
Portogallo	10		
Spagna	10		
Unione	33		
Regno Unito	0		
TAC	33		

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*	Zona:	Acque dell'Unione della zona 9 (RJU/9-C.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Francia	20		
Portogallo	15		
Spagna	15		
Unione	50		
Regno Unito	0		
TAC	50		

▼**M1**

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (GHL/2A-C46)
Danimarca	29	TAC analitico	
Germania	51		
Estonia	29		
Spagna	29		
Francia	478		
Irlanda	29		
Lituania	29		
Polonia	29		
Unione	703		
Norvegia	0		
Regno Unito	1 868		
TAC	2 571		

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*		Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4 (MAC/2A34.)
Belgio	510	(1)(2)	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	17 468	(1)(2)		
Germania	531	(1)(2)		
Francia	1 605	(1)(2)		
Paesi Bassi	1 615	(1)(2)		
Svezia	4 833	(1)(2)(3)		
Unione	26 562	(1)(2)		
Norvegia	Non pertinente	(4)		
Regno Unito	Non pertinente	(1)(2)		
TAC	Non pertinente			

▼M1

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4 (MAC/2A34.)

(1) Condizione speciale: fino al 60 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14).

(2) Nei limiti di tali contingenti, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)	acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
Belgio	0	0
Danimarca	0	0
Germania	0	0
Francia	0	0
Paesi Bassi	0	0
Svezia	0	0
Unione	0	0

(3) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

283

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

0

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

0

Condizione speciale: nei limiti di tali contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	3a	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c	4b	4c	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14
	(MAC/*03 A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2AX14)
Belgio	0	0	0	0	306
Danimarca	0	4 130	0	0	10 480
Germania	0	0	0	0	319
Francia	0	490	0	0	963
Paesi Bassi	0	490	0	0	969

▼M1

	3a	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c	4b	4c	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14
	(MAC/*03 A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2AX14)
Svezia	0	0	390	10	2 900
Unione	0	5 110	390	10	15 937
Regno Unito	0	Non pertinente	0	0	Non pertinente
Norvegia	0	0	0	0	0

▼B

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*		Zona:	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 (MAC/2CX14-)
Germania	16 498	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	18	(1)		
Estonia	137	(1)		
Francia	11 000	(1)		
Irlanda	54 992	(1)		
Lettonia	101	(1)		
Lituania	101	(1)		
Paesi Bassi	24 059	(1)		
Polonia	1 162	(1)		
Unione	108 067	(1)		
Norvegia	0	(2)(3)		
Isole Fær Øer	0	(4)		
Regno Unito	Non pertinente	(1)		
TAC	Non pertinente			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2) Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(3) La Norvegia può pescare il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, a titolo di limite di accesso (MAC/*N5630) a nord di 56° 30' N. I quantitativi non imputati conformemente alla nota in calce (2) sono imputati al limite di cattura stabilito dalla Norvegia.

(4) Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° N (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

▼B

	Acque del Regno Unito della zona 4a. Nei periodi dal 1º gennaio al 14 febbraio e dal 1º agosto al 31 dicembre	Acque norvegesi della zona 2a	Acque delle Isole Fær Øer	
	(MAC/*4A-UK)	(MAC/*2AN)	(MAC/*FRO2)	
Germania	16 498	0	0	
Spagna	18	0	0	
Estonia	137	0	0	
Francia	11 000	0	0	
Irlanda	54 922	0	0	
Lettonia	101	0	0	
Lituania	101	0	0	
Paesi Bassi	24 059	0	0	
Polonia	1 162	0	0	
Unione	108 067	0	0	
Regno Unito	Non pertinente	0	0	

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*		Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	29 922	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	199	(1)		
Portogallo	6 185	(1)		
Unione	36 306			
TAC	Non pertinente			

(1) Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.) Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	8b (MAC/*08B.)
Spagna	2 513
Francia	17
Portogallo	519

▼B

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A4A-N)
Danimarca	da fissare	TAC analitico	
Unione	da fissare		
TAC	Non pertinente		

▼M1

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SOL/24-C.)
Belgio	1 120	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	512		
Germania	896		
Francia	224		
Paesi Bassi	10 107		
Unione	12 859		
Norvegia	10 (1)		
Regno Unito	2 022		
TAC	15 330		

(1) Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (SOL/56-14)
Irlanda	46	TAC precauzionale	
Unione	46		
Regno Unito	11		
TAC	57		

▼**M1**

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7a (SOL/07A.)
Belgio	364	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	5		
Irlanda	105		
Paesi Bassi	116		
Unione	590		
Regno Unito	181		
TAC	787		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7d (SOL/07D.)
Belgio	624	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	1 249		
Unione	1 873		
Regno Unito	471		
TAC	2 380		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7e (SOL/07E.)
Belgio	59	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	631		
Unione	690		
Regno Unito	1 111		
TAC	1 810		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7f e 7g (SOL/7FG.)
Belgio	781	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	78		
Irlanda	39		
Unione	898		
Regno Unito	415		
TAC	1 337		

▼**M1**

Specie:	Sogliola *Solea solea*		Zona:	7h, 7j e 7k (SOL/7HJK.)
Belgio	18		TAC precauzionale Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	36			
Irlanda	95			
Paesi Bassi	28			
Unione	177			
Regno Unito	36			
TAC	213			

▼**M3**

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*		Zona:	3a (SPR/03A.)
Danimarca	8 422	(1)(2)(3)	TAC analitico	
Germania	18	(1)(2)(3)		
Svezia	3 187	(1)(2)(3)		
Unione	11 627	(1)(2)(3)		
TAC	12 570	(2)		

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Questo contingente può essere pescato solo dal 1º luglio 2022 al 30 giugno 2023.

(3) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SPR/2AC4-C)
Belgio	633	(1)(2)	TAC analitico	
Danimarca	50 114	(1)(2)		
Germania	633	(1)(2)		
Francia	633	(1)(2)		
Paesi Bassi	633	(1)(2)		
Svezia	1 330	(1)(2)(3)		
Unione	53 976	(1)(2)		
Norvegia	0	(1)		
Isole Fær Øer	0	(1)(4)		
Regno Unito	2 144	(1)		
TAC	56 120	(1)		

▼M3

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SPR/2AC4-C)

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1º luglio 2022 al 30 giugno 2023.

(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3) Compresi i cicerelli.

(4) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

▼M1

Specie:	Spratto *Sprattus sprattus*		Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	1	(1)	TAC precauzionale	
Danimarca	96	(1)		
Germania	1	(1)		
Francia	21	(1)		
Paesi Bassi	21	(1)		
Unione	140			
Regno Unito	410			
TAC	550			

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1º gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

▼M3

Specie:	Spratto *Sprattus sprattus*		Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.2)
Belgio	25	(1)	TAC analitico	
Danimarca	1 601	(1)		
Germania	25	(1)		
Francia	345	(1)		
Paesi Bassi	345	(1)		
Unione	2 341	(1)		
Regno Unito	6 859	(1)		
TAC	9 200	(1)		

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1º luglio 2022 al 30 giugno 2023.

▼M1

Specie:	Spinarolo *Squalus acanthias*		Zona:	6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14 (DGS/15X14)
Belgio	18	(1)	TAC precauzionale	
Germania	4	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	9	(1)		
Francia	75	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	47	(1)		
Paesi Bassi	0	(1)		
Portogallo	0	(1)		
Unione	153	(1)		
Regno Unito	117	(1)		
TAC	270	(1)		

▼**M1**

Specie:	Spinarolo *Squalus acanthias*	Zona:	6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14 (DGS/15X14)

(1) Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dalla presente cattura accessoria autorizzata. Tuttavia, le navi che partecipano a programmi di gestione delle catture accessorie possono sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese per nave di spinaroli rinvenuti morti nel momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo nell'ambito di questo contingente. L'Unione e il Regno Unito decidono ciascuno in modo autonomo come ripartire il suo contingente tra le navi che partecipano ai suoi programmi di gestione delle catture accessorie. L'Unione e il Regno Unito garantiscono ciascuno che il totale annuo di spinaroli sbarcati sulla base delle catture accessorie autorizzate non superi i quantitativi sopra indicati. L'Unione e il Regno Unito dovrebbero scambiarsi gli elenchi delle navi partecipanti prima di autorizzare eventuali sbarchi.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
Belgio	7	(1)	TAC precauzionale	
Danimarca	3 216	(1)		
Germania	284	(1)(2)		
Spagna	60	(1)		
Francia	267	(1)(2)		
Irlanda	202	(1)		
Paesi Bassi	1 936	(1)(2)		
Portogallo	7	(1)		
Svezia	75	(1)		
Unione	6 055			
Norvegia	0	(3)		
Regno Unito	2 816	(1)(2)		
TAC	8 969			

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito della zona 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).

(3) Non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d.

▼**M1**

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.		Zona:	Acque del Regno Unito delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/2A-14)
Danimarca	6 056	(1)(3)	TAC analitico	
Germania	4 725	(1)(2)(3)		
Spagna	6 445	(3)(5)		
Francia	2 432	(1)(2)(3)(5)		
Irlanda	15 737	(1)(3)		
Paesi Bassi	18 958	(1)(2)(3)		
Portogallo	621	(3)(5)		
Svezia	675	(1)(3)		
Unione	55 649	(3)		
Isole Fær Øer	0	(4)		
Regno Unito	5 767	(1)(2)(3)		
TAC	61 416			

(1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque del Regno Unito della zona 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota 3 in calce, le catture accessorie di pesci tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*07D.).

(3) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(4) Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f e 7h.

(5) Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota 3 in calce, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.		Zona:	8c (JAX/08C.)
Spagna	8 710	(1)	TAC analitico	
Francia	151			
Portogallo	861	(1)		
Unione	9 722			
TAC	9 722			

(1) Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

▼M1

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse *Trisopterus esmarkii*	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NOP/2A3A4.)

Anno	**2022**		**2023**		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Danimarca	49 478	(1)(3)	0	(1)(6)	
Germania	9	(1)(2)(3)	0	(1)(2)(6)	
Paesi Bassi	36	(1)(2)(3)	0	(1)(2)(6)	
Unione	49 524	(1)(3)	0	(1)(6)	
Regno Unito	10 204	(2)(3)	0	(2)(6)	
Norvegia	0	(4)	0	(4)	
Isole Fær Øer	0	(5)	0	(5)	

TAC	59 728	Non pertinente

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4.

(3) Può essere pescato soltanto dal 1º novembre 2021 al 31 ottobre 2022.

(4) Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

(5) Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % di catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(6) Può essere pescato soltanto dal 1º novembre 2022 al 31 ottobre 2023.

▼B

Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (I/F/04-N.)

Svezia	800	**(1)(2)**	TAC precauzionale
Unione	800		

TAC	Non pertinente

(1) Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.

(2) Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):

400

▼B

Specie:	Altre specie		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 6 e 7 (OTH/67-UE)
Unione	Non pertinente		TAC precauzionale Si applica l'articolo7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Norvegia	0	(1)		
TAC	Non pertinente			

(1) Da pescare esclusivamente con palangari.

Specie:	Altre specie		Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (OTH/04-N.)
Belgio	22		TAC precauzionale	
Danimarca	2 000			
Germania	225			
Francia	93			
Paesi Bassi	160			
Svezia	Non pertinente	(1)		
Unione	2 500	(2)		
TAC	Non pertinente			

(1) Contingente di «altre specie» assegnato a un livello consuetudinario dalla Norvegia alla Svezia.

(2) Specie non coperte da altri TAC.

Specie:	Altre specie		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/46-UE)
Unione	Non pertinente		TAC precauzionale	
Norvegia	0	(1)(2)		
Isole Fær Øer	0	(3)		
TAC	Non pertinente			

(1) Limitatamente alla zona 4 (OTH/*2A4-C).

(2) Specie non coperte da altri TAC.

▼B

Appendice

I TAC di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento sono i seguenti:

per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2; acque dell'Unione delle zone 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque del Regno Unito della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, zone 6, 7 e 8; pesce tamburo, zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e, acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b e acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k; razze, acque dell'Unione della zona 7d; razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, zone 7d e 7e.

Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6, acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b e acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona 7.

▼B

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Belgio	12	TAC analitico	
Danimarca	11 969		
Germania	2 096		
Spagna	39		
Francia	516		
Irlanda	3 098		
Paesi Bassi	4 283		
Polonia	606		
Portogallo	39		
Finlandia	185		
Svezia	4 435		
Regno Unito	11 690		
Unione	27 278		
Isole Fær Øer	0 (1)		
Norvegia	0 (2)		
TAC	598 588		

(2) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(3) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

27 278

zone 2 e 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio	0
Danimarca	0
Germania	0
Spagna	0
Francia	0

▼B

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Irlanda	0		
Paesi Bassi	0		
Polonia	0		
Portogallo	0		
Finlandia	0		
Svezia	0		

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (COD/1N2AB.)
Germania	2 334	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Grecia	290		
Spagna	2 602		
Irlanda	290		
Francia	2 141		
Portogallo	2 602		
Unione	10 259		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (COD/N1GL14)
Germania	1 950 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 950 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Non può essere pescato dal 1º marzo al 31 maggio nella «zona di gestione Kleine Bank» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	65° 00' N	38° 00' O
2	65° 00' N	35° 15' O
3	64° 00' N	35° 15' O
4	64° 00' N	38° 00' O

▼M2

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	4 028	(1)(2)	TAC analitico	
Spagna	9 688	(1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	1 775	(1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	1 829	(1)(2)		
Portogallo	2 019	(1)(2)		
Altri Stati membri	297	(1)(2)(3)		
Unione	19 636	(1)(2)		
TAC	Non pertinente			

(1) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(2) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

(3) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).

▼B

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino *Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (C/H/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Granatieri *Macrourus spp.*		Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN)
Unione	50	(1)	TAC analitico	
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	(2)		

(1) Condizione speciale: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

(2) Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

▼B

Specie:	Granatieri *Macrourus spp.*		Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	35	(1)	TAC analitico	
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Condizione speciale: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

(2) Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

55

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	Zona:	2b (CAP/02B.)
Unione	0	TAC analitico	
TAC	0		

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*		Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	0		TAC analitico	
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	0		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	0			
Tutti gli Stati membri	0	(1)		
Unione	0	(2)		
Norvegia	0	(2)		
TAC	Non pertinente			

(1) Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente «Tutti gli Stati membri». Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

(2) Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2022 e il 15 aprile 2023.

▼B

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (HAD/1N2AB.)
Germania	281	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	169		
Unione	450		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	0	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	0		
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Unione	0 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:	Molva e molva azzurra *Molva molva e molva dypterygia*	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (B/L/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0		
Unione	0 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

0

▼B

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (PRA/514GRN)
Danimarca	1 574	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	1 574		
Unione	3 149		
Norvegia	1 701		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zone:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	1 300	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	1 300		
Unione	2 600		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (POK/1N2AB.)
Germania	603	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	97		
Unione	700		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (POK/1/2INT)
Unione	0	TAC analitico	
TAC	Non pertinente		

▼B

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (POK/05B-F.)
Belgio	0	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	0		
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (GHL/1N2AB.)
Germania	100 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	100 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (GHL/1/2INT)
Unione	1 766 (1)	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Germania	1 700 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 700 (1)		
Norvegia	550 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Da pescare a sud di 68°N.

▼B

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (GHL/5-14GL)
Germania	4 300		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	4 300 (1)		
Norvegia	650		
TAC	Non pertinente		

(1) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

Specie:	Scorfani (pelagici di acque superficiali) *Sebastes spp.*	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 (RED/51214S)
Estonia	0		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	0		
Spagna	0		
Francia	0		
Irlanda	0		
Lettonia	0		
Paesi Bassi	0		
Polonia	0		
Portogallo	0		
Unione	0		
TAC	0		

Specie:	Scorfani (pelagici di acque profonde) *Sebastes spp.*	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 (RED/51214D)
Estonia	0 (1) (2)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	0 (1) (2)		
Spagna	0 (1) (2)		
Francia	0 (1) (2)		
Irlanda	0 (1) (2)		
Lettonia	0 (1) (2)		
Paesi Bassi	0 (1) (2)		
Polonia	0 (1) (2)		
Portogallo	0 (1) (2)		
Unione	0 (1) (2)		
TAC	0 (1) (2)		

▼B

Specie:	Scorfani (pelagici di acque profonde) *Sebastes spp.*	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 (RED/51214D)

(1) Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64°45'N	28°30'O
2	62°50'N	25°45'O
3	61°55'N	26°45'O
4	61°00'N	26°30'O
5	59°00'N	30°00'O
6	59°00'N	34°00'O
7	61°30'N	34°00'O
8	62°50'N	36°00'O
9	64°45'N	28°30'O

(2) Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

Specie:	Scorfano atlantico *Sebastes mentella*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (REB/1N2AB.)
Germania	851	TAC analitico	
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	106	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	93		
Portogallo	450		
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scorfani *Sebastes spp.*	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (RED/1/2INT)
Unione	Da fissare (1) (2)	TAC analitico	
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	16 802 (3)		

(1) La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.

(2) Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

(3) Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

▼B

Specie:	Scorfani (pelagici) *Sebastes spp.*	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (RED/N1G14P)
Germania	0 (1) (2) (3)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0 (1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0 (1) (2) (3)		
TAC	Non pertinente		

(1) Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

(2) Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64°45'N	28°30'O
2	62°50'N	25°45'O
3	61°55'N	26°45'O
4	61°00'N	26°30'O
5	59°00'N	30°00'O
6	59°00'N	34°00'O
7	61°30'N	34°00'O
8	62°50'N	36°00'O
9	64°45'N	28°30'O

(3) Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui alla nota (2) sopra (RED/*5-14P).

Specie:	Scorfani (demersali) *Sebastes spp.*	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/N1G14D)
Germania	1 224 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	6 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 230 (1)		
Norvegia	300 (1)		
TAC	Non pertinente		

▼B

Specie:	Scorfani (demersali) *Sebastes spp.*	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/N1G14D)

(1) Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	59°15'N	54°26'O
2	59°15'N	44°00'O
3	59°30'N	42°45'O
4	60°00'N	42°00'O
5	62°00'N	40°30'O
6	62°00'N	40°00'O
7	62°40'N	40°15'O
8	63°09'N	39°40'O
9	63°30'N	37°15'O
10	64°20'N	35°00'O
11	65°15'N	32°30'O
12	65°15'N	29°50'O

Specie:	Scorfani *Sebastes spp.*	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (RED/05B-F.)
Belgio	0	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	0		
Francia	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.)
Germania	71 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	29 (1)		
Unione	100 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Altre specie[1]	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (OTH/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

[1] Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:	Pesci *piatti*	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (FLX/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Catture accessorie[1]	Zona:	Acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	600	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

[1] Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).

▼B

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE — ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	0	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	0	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	44	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	186	(1)		
Lettonia	44	(1)		
Lituania	44	(1)		
Polonia	152	(1)		
Spagna	572	(1)		
Francia	80	(1)		
Portogallo	786	(1)		
Unione	1 908	(1)		
TAC	4 000	(1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00.00 UTC del 1º gennaio 2022 e le ore 24.00 UTC del 31 marzo 2022. Durante tale periodo il comandante della nave rispetta i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/833* e assicura che le catture di questo stock detenute a bordo e in qualsiasi cala siano limitate ai massimali indicati all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833.

* Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).

▼B

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unione	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0 (1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	52	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	52		
Lituania	52		
Unione	156		
TAC	1 175		

Specie:	Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0 (1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

▼B

Specie:	Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0 (1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Totano *Illex illecebrosus*	Zona:	Sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	128 (1)		
Lituania	128 (1)		
Polonia	227 (1)		
Altri Stati membri	29 467 (1)(2)		
Unione	30 078 (1)(3)		
TAC	34 000		

(1) Nessuna nave può praticare la pesca del totano tra le ore 00:01 UTC del 1º gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno.

(2) Questo quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SQI/N34_AMS).

(3) Corrisponde alla somma dei contingenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e della quota spettante all'Unione non specificata messa a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Specie:	Limanda a coda gialla *Limanda ferruginea*	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	20 000		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, se all'Unione viene assegnato un contingente «Altri», una volta esaurito il contingente «Altri» il limite per le catture accessorie è fissato ad un massimo di 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0 (1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

▼B

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	NAFO 3LNO[1][2] (PRA/N3LNOX)
Estonia	0 [3]	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	0 [3]		
Lituania	0 [3]		
Polonia	0 [3]		
Spagna	0 [3]		
Portogallo	0 [3]		
Unione	0 [3]		
TAC	0 [3]		

(1) Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47° 20' 00" N	46° 40' 00" O
2	47° 20' 00" N	46° 30' 00" O
3	46° 00' 00" N	46° 30' 00" O
4	46° 00' 00" N	46° 40' 00" O

(2) La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 metri nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	46° 00' 00" N	47° 49' 00" O
2	46° 25' 00" N	47° 27' 00" O
3	46 °42' 00" N	47° 25' 00" O
4	46° 48' 00" N	47° 25' 50" O
5	47° 16' 50" N	47° 43' 50" O

(3) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	NAFO 3M[1] (PRA/*N3M.)
TAC	Non pertinente [2]	TAC analitico	

(1) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47° 20' 00" N	46° 40' 00" O
2	47° 20' 00" N	46° 30' 00" O
3	46° 00' 00" N	46° 30' 00" O
4	46° 00' 00" N	46° 40' 00" O

La pesca del gamberetto è inoltre vietata dal 1º giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

▼B

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	NAFO 3M[1] (PRA/*N3M.)

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47° 55' 00" N	45° 00' 00" O
2	47° 30' 00" N	44° 15' 00" O
3	46° 55' 00" N	44° 15' 00" O
4	46° 35' 00" N	44° 30' 00" O
5	46° 35' 00" N	45° 40' 00" O
6	47° 30' 00" N	45° 40' 00" O
7	47° 55' 00" N	45° 00' 00" O

(2) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0
Estonia	0
Spagna	0
Lettonia	0
Lituania	0
Polonia	0
Portogallo	0

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	318	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	325		
Lettonia	45		
Lituania	23		
Spagna	4 359		
Portogallo	1 822		
Unione	6 892		
TAC	11 755		

▼B

Specie:	Razze *Rajidae*	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	283	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	62		
Spagna	3 403		
Portogallo	660		
Unione	4 408		
TAC	7 000		

Specie:	Scorfani *Sebastes spp.*	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	895	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	615		
Lettonia	895		
Lituania	895		
Unione	3 300		
TAC	18 100		

Specie:	Scorfani *Sebastes spp.*	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	513 (1)		
Lettonia	1 571 (1)		
Lituania	1 571 (1)		
Spagna	233 (1)		
Portogallo	2 354 (1)		
Unione	7 813 (1)		
TAC	10 933 (1)		

(1) Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1º luglio 2022 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio:

5 467

▼B

Specie:	Scorfani *Sebastes spp.*	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	5 229		
Unione	7 000		
TAC	20 000		

Specie:	Scorfani *Sebastes spp.*	Zona:	Sottozona NAFO 2, divisioni 1F e 3K (RED/N1F3K.)
Lettonia	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

▼M1

Specie:	Musdea americana *Urophycis tenuis*	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	333		
Unione	588 (1)		
TAC	1 000		

(1) Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti della NAFO conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri sono fissati come segue:

Spagna	509
Portogallo	667
Unione	1 176

▼B

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Specie:	Pesce vela *Istiophorus albicans*	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O (SAI/AE45W)
TAC	1 271	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Specie:	Pesce vela *Istiophorus albicans*	Zona:	Oceano Atlantico, a ovest di 45° O (SAI/AW45W)
TAC	1 030	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Specie:	Marlin azzurro *Makaira nigricans*	Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	22,77	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	332,82		
Portogalo	46,21		
Unione	401,80		
TAC	1 670		

Specie:	Verdesca *Prionace glauca*	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N)
Irlanda	0,96	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	27 035,09		
Francia	151,70		
Portogalo	5 357,67		
Unione	32 545,42		
TAC	39 102		

▼B

Specie:	Verdesca *Prionace glauca*		Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (BSH/AS05N)
TAC	28 923	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

Specie:	Marlin bianco *Tetrapturus albidus*	Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	30,50	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	19,50		
Unione	50,00		
TAC	355		

▼M1

Specie:	Alalunga del nord *Thunnus alalunga*		Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	3 316,79		TAC analitico	
Spagna	18 694,64			
Francia	5 879,76			
Portogallo	2 050,38			
Unione	29 941,57	(1)		
TAC	37 801			

(1) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a 1 241.

Specie:	Alalunga australe *Thunnus alalunga*	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	905,86	TAC analitico	
Francia	297,70		
Portogallo	633,94		
Unione	1 837,50		
TAC	24 000		

▼M1

Specie:	Tonno bianco del Mediterraneo *Thunnus alalunga*		Zona:	Mar Mediterraneo (ALB/MED)
Grecia	400		TAC analitico	
Spagna	103,26		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	15		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Croazia	7			
Italia	1 171,29			
Cipro	431,94			
Malta	41,19			
Unione	2 169,68			
TAC	2 500	(1)(2)(3)		

(1) Al fine di proteggere il novellame di pesce spada, dal 1º ottobre al 30 novembre si applica un periodo di divieto ai pescherecci con palangari dediti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo. Inoltre, il tonno bianco del Mediterraneo non può essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, detenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nei seguenti periodi:

— Grecia, Croazia, Italia e Cipro: dal 1º ottobre al 30 novembre e dal 1º al 31 marzo.

— Spagna, Francia e Malta: dal 1º gennaio al 31 marzo.

(2) Ciascuno Stato membro limita il numero dei propri pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno bianco del Mediterraneo al numero di navi autorizzate a pescare questa specie nel 2017. Gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 10 % a questo limite di capacità.

▼M3

(3) Condizione speciale: le catture accessorie di tonno bianco del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-BC).

▼B

Specie:	Tonno albacora *Thunnus albacares*		Zona:	Oceano Atlantico (YFT/ATLANT)
TAC	110 000	(1)	TAC analitico	
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci a cianciolo (YFT/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/*ATLLL) sono comunicate separatamente.

▼M1

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*		Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	8 181,90	(1)	TAC analitico	
Francia	3 475,31	(1)		
Portogallo	3 106,23	(1)		
Unione	14 763,44	(1)		
TAC	62 000	(1)		

(1) Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente. A partire dal giugno 2022, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per queste navi.

▼B

Specie:	Tonno rosso *Thunnus thynnus*		Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	168,95	(4)	TAC analitico	
Grecia	314,03	(7)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	6 093,28	(2) (4) (7)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	6 012,47	(2) (3) (4)		
Croazia	950,30	(6)		
Italia	4 745,34	(4) (5)		
Malta	389,32	(4)		
Portogallo	572,97	(7)		
Altri Stati membri	64,95	(1)		
Unione	19 311,60	(2) (3) (4) (5)		
Assegnazione supplementare speciale	100	(7)		
TAC	36 000			

(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(2) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	923,02
Francia	428,79
Unione	1 351,81

(3) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	100,00
Unione	100,00

(4) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	121,87
Francia	120,25
Italia	94,91
Cipro	3,38
Malta	7,79
Unione	348,19

▼B

Specie:	Tonno rosso *Thunnus thynnus*	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)

▼M1

(5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	94,91
Unione	94,91

▼B

(6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia	855,27
Unione	855,27

(7) Nel 2022 l'Unione riceverà, oltre al contingente assegnato di 19 311,60 tonnellate, un'assegnazione supplementare di pm tonnellate, destinata esclusivamente alle navi adibite alla pesca artigianale di arcipelaghi specifici in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo è ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):

Grecia	4,5
Spagna	87,3
Portogallo	8,2
Unione	100

▼M1

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	6 392,46	(2)	TAC analitico	
Portogallo	1 161,84	(2)		
Altri Stati membri	130,72	(1)(2)		
Unione	7 685,03			
TAC	13 200			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

(2) Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale di questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	4 770,75	(1)	TAC analitico	
Portogallo	314,25	(1)		
Unione	5 085,01			
TAC	14 000			

(1) Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AS05N).

▼B

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona:	Mar Mediterraneo (SWO/MED)
Croazia	13,74	(1)	TAC analitico	
Cipro	50,67	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	1 565,04	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	109,08	(1)		
Grecia	1 036,02	(1)		
Italia	3 208,45	(1)		
Malta	380,64	(1)		
Unione	6 363,64	(1)		
TAC	9 016,71			

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1º aprile al 31 dicembre.

▼B

ALLEGATO IE

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE — ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC stabiliti nel presente allegato non sono assegnati alle parti contraenti della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti della SEAFO la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici Beryx spp.	Zona:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	200 (1)	TAC precauzionale	

(1) Nella sottodivisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

Specie:	Granchi rossi di fondale Chaceon spp.	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1(1) (GER/F47NAM)
TAC	162 (1)	TAC precauzionale	

(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
— a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
— a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e
— a est dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.

Specie:	Granchi rossi di fondale Chaceon spp.	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
TAC	200	TAC precauzionale	

Specie:	Moro oceanico *Dissostichus eleginoides*	Zona:	Sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	261	TAC precauzionale	

Specie:	Moro oceanico *Dissostichus eleginoides*	Zona:	SEAFO, esclusa la sottozona D (TOP/F47-D)
TAC	0	TAC precauzionale	

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1(1) (ORY/F47NAM)
TAC	0 (2)	TAC precauzionale	

(1) Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
— a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
— a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e
— a est dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.

(2) Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di quattro tonnellate (ORY/*F47NA).

▼B

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	50	TAC precauzionale	

Specie:	Pentaceri australi Pseudopentaceros spp.	Zona:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	135	TAC precauzionale	

▼B

ALLEGATO IF

TONNO AUSTRALE — ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:	Tonno australe *Thunnus maccoyii*	Zona:	Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)
Unione	11 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	17 647	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼B

ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*		Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (BET/F7120S)
Portogallo	2 000	(1)	TAC precauzionale	
Spagna	2 000	(1)		
Unione	4 000	(1)		
TAC	Non pertinente	(1)		

(1) Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

▼**M1**

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus* spp.	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (TOT/SPR-RB)
TAC	75 (1)	TAC precauzionale	

(1) TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nel blocco di ricerca seguente:

— NO	50° 30’ S, 136° E
— NE	50° 30’ S, 140° 30’ E
— Rientranza orientale	52° 45’ S, 140° 30’ E
— Angolo orientale	52° 45’ S, 145° 30’ E
— SE	54° 50’ S, 145° 30’ E
— SO	54° 50’ S, 136° E

Specie:	Sugarello cileno *Trachurus murphyi*	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	13 826,71	TAC analitico	
Paesi Bassi	14 986,73	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	9 620,98	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	16 542,58		
Unione	54 977,00		
TAC	Non pertinente		

▼**M3**

ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora (*Thunnus albacares*) effettuate da pescherecci dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:	Tonno albacora *Thunnus albacares*	Zona:	Zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC)
Francia	27 736		TAC analitico
Italia	2 367		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Spagna	42 943		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Portogallo	100 [1]		
Unione	73 146		
TAC	Non pertinente		

[1] Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼B

ALLEGATO IK

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Specie:	Austromerluzzi Dissostichus spp.	Zona:	Zona Del Cano[1] (TOT/F517DC)
Unione	18,33 [2]	TAC precauzionale	
TAC	55 [2]		

(1) Acque internazionali della sottozona FAO 51.7 compresa tra -44 e -45 ° di latitudine sud, e le zone economiche esclusive adiacenti a est e a ovest.

(2) Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori e operanti con palangari nella campagna di pesca compresa tra il 1º dicembre 2021 e il 30 novembre 2022. I palangari non dispongono di più di 3 000 ami per trave e sono calati a una distanza minima di tre miglia nautiche gli uni dagli altri.

Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di Dissostichus spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona Del Cano.

Specie:	Austromerluzzi Dissostichus spp.	Zona:	Williams Ridge[1] (TOT/F574WR)
TAC	140 [2]	TAC precauzionale	

(1) Zona della sottozona FAO 57.4 delimitata dalla coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 30' 00" S	80° 00' 00" E
2	55° 00' 00" S	80° 00' 00" E
3	55° 00' 00" S	85 ° 00' 00" E
4	52° 30' 00" S	85° 00' 00" E

(2) Il TAC sopra indicato non è assegnato tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1º dicembre 2021 e il 30 novembre 2022. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami. I palangari non sono calati attraverso le celle della griglia e le bordate di pesca sono intercalate da un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA. Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di Dissostichus spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di Williams Ridge.

▼B

Specie:	Austromerluzzi Dissostichus spp.	Zona:	Williams Ridge[1] (TOT/F574WR)

Zone protette temporanee

Atlantis Bank

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	32° 00'	57° 00'
2	32° 50'	57° 00'
3	32° 50'	58° 00'
4	32° 00'	58° 00'

Coral

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	41° 00'	42° 00'
2	41° 40'	42° 00'
3	41° 40'	44° 00'
4	41° 00'	44° 00'

Fools Flat

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	31° 30'	94° 40'
2	31° 40'	94° 40'
3	31° 40'	95° 00'
4	31° 30'	95° 00'

Middle of What

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	37° 54'	50° 23'
2	37° 56.5'	50° 23'
3	37° 56.5'	50° 27'
4	37° 54'	50° 27'

Walter's Shoal

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	33° 00'	43° 10'
2	33° 20'	43° 10'
3	33° 20'	44° 10'
4	33° 00'	44° 10'

▼B

ALLEGATO IL

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*	Zona:	Zona della convenzione IATTC (BET/IATTC)
Unione	500 (1)	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

(1) Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.

▼B

ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

CAPO I

Disposizioni generali

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (UE) 2019/472, e che si trovano nella divisione CIEM 7e.

1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un'attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a) nel periodo di gestione 2020 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2022 e il 31 gennaio 2023, una relazione sulle catture di sogliola registrate nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2022.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a) «gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i) sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e

ii) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b) «attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c) «la zona»: la divisione CIEM 7e;

d) «periodo di gestione in corso»: il periodo dal 1º febbraio 2022 al 31 gennaio 2023.

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

▼B

CAPO II

Autorizzazioni

4. NAVI AUTORIZZATE

4.1 Uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano avuto un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non provveda a vietare la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2 Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con un attrezzo differente sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l'attrezzo regolamentato.

4.3 Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non le sia assegnato un contingente a seguito di un trasferimento effettuato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso, il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

▼M1

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati nel periodo di gestione in corso

Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm	Belgio	176
	Francia	188
Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm	Belgio	176
	Francia	191

▼B

6. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNO

6.1. Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorno. Mediante tale sistema esso può autorizzare una nave che utilizza uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorno corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2. Il totale di chilowatt-giorno di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorno moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

▼B

6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato indicato alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al presente punto 6 e, in tale caso, può autorizzare lo Stato membro interessato ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio ([2]). La Commissione può esaminare le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze caso per caso, a seguito di una domanda scritta dello Stato membro interessato debitamente motivata. La domanda identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna, che esse non riprenderanno mai più le attività di pesca.

7.2. Lo sforzo, misurato in chilowatt-giorno, esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso di detto anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2022, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi indicato alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

([1]) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

([2]) Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

▼B

a) gli elenchi delle navi ritirate, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5. Nel periodo di gestione in corso, gli Stati membri possono riassegnare eventuali giorni aggiuntivi in mare loro concessi a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.6. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo indicato nella tabella I è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi – tra il 1º febbraio 2022 e il 31 gennaio 2023 – in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato, in particolare, sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) e nelle sue modalità di applicazione riguardanti i programmi nazionali.

8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario e al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

8.3. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4. Lo Stato membro che intenda continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione comunica a quest'ultima la propria intenzione quattro settimane prima dell'inizio del periodo durante il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

9. OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. PERIODI DI GESTIONE

10.1. Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata di uno o più mesi civili.

([1]) Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

▼B

10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3. Lo Stato membro che autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato dimostra di aver adottato le misure precauzionali necessarie per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in tale zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

11.1. Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti dalla nave e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorno) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1 moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

11.3. Il trasferimento di giorni conformemente al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

12. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

13. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

▼B

14. RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri raccolgono, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona da navi che utilizzano attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto nella zona da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi e alla potenza motrice in chilowatt-giorno di entrambi i tipi di navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15. TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2020 e 2021, sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo cumulato
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ([1]) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Periodo di gestione	4		Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorno, messo in atto dal 1º febbraio al 31 gennaio del periodo di gestione pertinente

([1]) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzo notificato				Giorni ammissibili per l'utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

▼B

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ([1]) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di un peschereccio Stato membro (codice alfa-3 ISO), seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri); se la stringa contiene meno di nove caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ([2])
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzo notificato	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(6) Condizione speciale che si applica all'attrezzo o agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato II in funzione dell'attrezzo prescelto e della durata del periodo di gestione notificati
(7) Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(8) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

([1]) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

▼B

ALLEGATO III

ZONE DI GESTIONE DEI CICERELLI NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

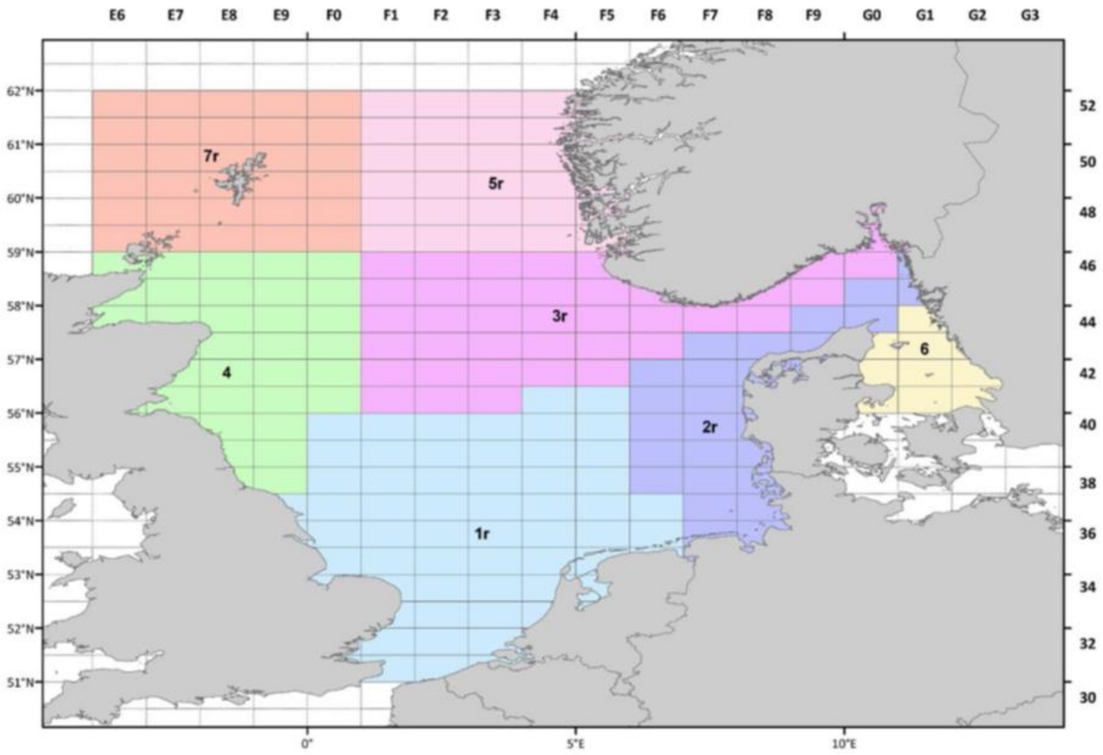
Ai fini della gestione delle possibilità di pesca dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:

Zona di gestione dei cicerelli	Riquadri statistici CIEM
1r	31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5
2r	35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1
3r	41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0
4	38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0
5r	47–52 F1–F5
6	41–43 G0–G3; 44 G1
7r	47–52 E6–F0

▼B

Appendice

Zone di gestione dei cicerelli



▼B

ALLEGATO IV

CHIUSURE STAGIONALI AI FINI DELLA PROTEZIONE DEL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
1	Stanhope ground	60° 10' N - 01° 45' E 60° 10' N - 02° 00' E 60° 25' N - 01° 45' E 60° 25' N - 02° 00' E	dal 1º gennaio al 30 aprile	
2	Long Hole	59° 07,35' N - 0° 31,04' O 59° 03,60' N - 0° 22,25' O 58° 59,35' N - 0° 17,85' O 58° 56,00' N - 0° 11,01' O 58° 56,60' N - 0° 08,85' O 58° 59,86' N - 0° 15,65' O 59° 03,50' N - 0° 20,00' O 59° 08,15' N - 0° 29,07' O	dal 1º gennaio al 31 marzo	
3	Coral edge	58° 51,70' N - 03° 26,70' E 58° 40,66' N - 03° 34,60' E 58° 24,00' N - 03° 12,40' E 58° 24,00' N - 02° 55,00' E 58° 35,65' N - 02° 56,30' E	dal 1º gennaio al 28 febbraio	
4	Papa Bank	59° 56' N - 03° 08' O 59° 56' N - 02° 45' O 59° 35' N - 03° 15' O 59° 35' N - 03° 35' O	dal 1º gennaio al 15 marzo	
5	Foula Deeps	60° 17,50' N - 01° 45' O 60° 11,00' N - 01° 45' O 60° 11,00' N - 02° 10' O 60° 20,00' N - 02° 00' O 60° 20,00' N - 01° 50' O	dal 1º novembre al 31 dicembre	
6	Egersund Bank	58° 07,40' N - 04° 33,00' E 57° 53,00' N - 05° 12,00' E 57° 40,00' N - 05° 10,90' E 57° 57,90' N - 04° 31,90' E	dal 1º gennaio al 31 marzo	(10 x 25 miglia nautiche)

▼B

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
7	A est dell'Isola di Fair	59° 40' N - 01° 23' O 59° 40' N - 01° 13' O 59° 30' N - 01° 20' O 59° 10' N - 01° 20' O 59° 30' N - 01° 28' O 59° 10' N - 01° 28' O	dal 1° gennaio al 15 marzo	
8	West Bank	57° 15' N - 05° 01' E 56° 56' N - 05° 00' E 56° 56' N - 06° 20' E 57° 15' N - 06° 20' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(18 × 4 miglia nautiche)
9	Revet	57° 28,43' N - 08° 05,66' E 57° 27,44' N - 08° 07,20' E 57° 51,77' N - 09° 26,33' E 57° 52,88' N - 09° 25,00' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(1,5 × 49 miglia nautiche)
10	Rabarberen	57° 47,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 09,00' E 57° 47,00' N - 11° 09,00' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	A est di Skagen (2,7 × 4 miglia nautiche)

▼B

ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PARTE A

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'unione operanti nelle acque di paesi terzi

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	59	DK	25	51
			DE	5	
			FR	1	
			IE	8	
			NL	9	
			PL	1	
			SE	10	
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	66	DE	16	41
			IE	1	
			ES	20	
			FR	18	
			PT	9	
			Non assegnate	2	
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	450	DK	450	141

▼B

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
1, 2b ([1])	Attività di pesca della grancevola artica con nasse	20	EE	1	Non applicabile
			ES	1	
			LV	11	
			LT	4	
			PL	3	

([1]) La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona delle Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

PARTE B

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'unione

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Venezuela ([1]) ([2])	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45

([1]) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario della nave richiedente l'autorizzazione di pesca a un'impresa di trasformazione ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione nei locali di detta impresa. Il contratto deve recare il visto delle autorità francesi, che ne controllano la corrispondenza non solo alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, ma anche agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora la vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alle parti interessate e alla Commissione.

([2]) Le attività di pesca sono autorizzate sulla base dell'anno civile. Tuttavia, un peschereccio può proseguire le attività di pesca fino a tre mesi dopo la scadenza della sua autorizzazione di pesca a condizione che l'operatore:
— abbia avviato il processo di rinnovo della sua autorizzazione di pesca;
— abbia adempiuto tutti i suoi obblighi contrattuali e di comunicazione delle informazioni.
Tale proroga scade all'entrata in vigore della decisione della Commissione relativa a una nuova autorizzazione di pesca o al momento della notifica del rifiuto della nuova autorizzazione di pesca.

▼B

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT [1]

1. Numero massimo di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	55
Unione	115

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	364
Francia	140 [1]
Italia	30
Cipro	202 [1]
Malta	542 [1]
Unione	684

[1] Questo numero può essere aumentato nel caso in cui un peschereccio a cianciolo sia sostituito da 10 pescherecci con palangari conformemente alla tabella A del punto 4 del presente allegato, una volta predisposta la tabella.

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Croazia	18
Italia	12
Unione	28

▼M1

4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

[1] I numeri riportati ai punti 1, 2 e 3 possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

▼M1

Tabella A

	Numero di pescherecci [1]							
	Grecia [2]	Spagna	Francia	Croazia	Italia	Cipro [3]	Malta [4]	Portogallo
Pescherecci a cianciolo [5]	0	6	22	18	21	1	1	0
Pescherecci con palangari	0	43	23	0	40	27 [6]	63	0
Pescherecci con lenze e canne	0	66	8	0	0	0	0	76 [7]
Pescherecci con lenze a mano	0	1	47 [8]	12	0	0	0	0
Pescherecci da traino	0	0	57	0	0	0	0	0
Pescherecci di stazza ridotta	45	660	140	0	0	0	120	0
Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale [9]	74	0	0	0	0	0	0	0

[1] I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
[2] Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre navi adibite alla pesca artigianale.
[3] È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre navi pescherecci con palangari.
[4] È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.
[5] I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.
[6] Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
[7] Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.
[8] Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.
[9] Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

▼B

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro [1]

Stato membro	Numero di tonnare [1]
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	2

[1] Questo numero può essere modificato su richiesta degli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1627, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

▼M1

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Grecia	2	2 100
Spagna	10	11 852
Croazia	4	7 880
Italia	13	8 370
Cipro	3	3 000
Malta	6	15 703
Portogallo	2	500

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)	
Grecia	785
Spagna	6 850
Croazia	2 947
Italia	945
Cipro	2 195
Malta	11 054
Portogallo	350

[1] I numeri riportati ai punti 4 e 5 dovranno essere adattati alla luce dei piani di pesca presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2022 per approvazione da parte del gruppo di esperti 2 dell'ICCAT.

▼B

7. Ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Portogallo	310

8. Numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT

Stato membro	Numero massimo di pescherecci a cianciolo	Numero massimo di pescherecci con palangari
Spagna	23	190
Francia	11	
Portogallo		79
Unione	34	269

▼B

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel 2021-2022 la pesca esplorativa di austromerluzzo nella zona della convenzione CCAMLR è limitata a quanto segue:

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di navi

Stato membro	Sottozona	Numero massimo di navi
Spagna	48.6	1
Spagna	88.1	1

▼B

Tabella B

TAC e limiti per le catture accessorie

I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e pertanto la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti il momento in cui le attività di pesca dovranno cessare a seguito dell'esaurimento del TAC.

Sottozona	Regione	Campagna	SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)	Limite di cattura dell'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/ SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)	Limite di cattura dell'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/tutta la sottozona	Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)		
						Razze (Rajiformes)	Granatieri (Macrourus spp.) (1)	Altre specie
48.6	Tutta la sottozona	Dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022	48.6_2	134	576	6	21	21
			48.6_3	36		1	5	5
			48.6_4	196		9	31	31
			48.6_5	210		10	33	33
88.1.	Tutta la sottozona	Dal 1° dicembre 2021 al 31 agosto 2022	A, B, C, G (2)	664	3 495 (3)	33	106	33
			G, H, I, J, K (4)	2 307		115	316	115
			Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross	459		22	72	22

(1) Nella zona 88.1 quando le catture di granatieri (Macrourus spp.) effettuate da una singola nave in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall'undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di austromerluzzi (Dissostichus spp.) effettuate dalla stessa nave nella medesima SSRU, la nave in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.

(2) Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

(3) La specie bersaglio è l'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni). Ogni esemplare di moro oceanico (Dissostichus eleginoides) catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo dell'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni).

(4) Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

▼B

Appendice

Parte A

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_2

54° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 02° 00' E

55° 30' S 02° 00' E

55° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 07° 00' E

56° 00' S 07° 00' E

56° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 03° 00' E

53° 30' S 03° 00' E

53° 30' S 02° 00' E

54° 00' S 02° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_3

64° 30' S 01° 00' E

66° 00' S 01° 00' E

66° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 07° 00' E

64° 30' S 07° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_4

68° 20' S 10° 00' E

68° 20' S 13° 00' E

69° 30' S 13° 00' E

69° 30' S 10° 00' E

69° 45' S 10° 00' E

69° 45' S 06° 00' E

69° 00' S 06° 00' E

69° 00' S 10° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_5

71° 00' S 15° 00' O

71° 00' S 13° 00' O

▼B

70° 00' S 13° 00' O

70° 00' S 11° 00' O

70° 00' S 10° 00' O

69° 00' S 10° 00' O

69° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 08° 00' O

69° 00' S 08° 00' O

69° 00' S 07° 00' O

70° 00' S 07° 00' O

70° 00' S 10° 00' O

71° 00' S 10° 00' O

71° 00' S 11° 00' O

71° 30' S 11° 00' O

71° 30' S 15° 00' O

Elenco delle piccole unità di ricerca (Small-scale research units – SSRU)

Regione	SSRU	Linea di confine
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
	F	Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.
	G	Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S.
	H	Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.
	I	Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.
	S	Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.
	M	Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.

▼B

Parte B

Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del Krill antartico (Euphausia superba)

Informazioni generali

Membro:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello di catture previsto (in tonnellate):

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare:

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21-02 (2019).

Sottozona/Divisione	Selezionare la casella corrispondente
48.1	☐
48.2	☐
48.3	☐
48.4	☐
58.4.1	☐
58.4.2	☐

Tecnica di pesca: Selezionare la casella corrispondente

☐ Rete da traino convenzionale

☐ Sistema di pesca continua

☐ Pompaggio per svuotare il sacco

☐ Altri metodi (precisare)

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto	Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B della misura di conservazione della CCAMLR 21-02 (2019)) [1]
Congelato intero	
Bollito	
Farina	
Olio	
Altro prodotto (precisare)	

[1] Se il metodo non è elencato nell'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio.

▼B

Configurazione delle reti

Misure delle reti	Rete 1		Rete 2		Altra(e) rete(i)	
Apertura della rete (bocca)						
Apertura verticale massima (m)						
Apertura orizzontale massima (m)						
Circonferenza dell'apertura della rete ([1]) (m)						
Area dell'apertura (m2)						
Dimensione di maglia media della rete ([3]) (mm)	Esterna ([2])	Interna ([2])	Esterna ([2])	Interna ([2])	Esterna ([2])	Interna ([2])
1a parte della rete						
2a parte della rete						
3a parte della rete						
…						
Parte finale della rete (sacco)						

([1]) Prevista in condizioni operative.
([2]) Dimensione della maglia esterna e, se si usa una fodera di rinforzo, della maglia interna.
([3]) Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019).

Schema o schemi delle reti:

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management – WG-EMM). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

1. la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso dell'acqua);

2. la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);

3. la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);

4. i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti della rete, indicazione «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo:

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

▼B

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)			
Fabbricante			
Modello			
Frequenze del trasduttore (kHz)			

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di krill antartico (Euphausia superba) e di altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, punto 2.10).

▼B

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DEL KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Volume del serbatoio	W*L*H*ρ*1 000	W = larghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		L = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		H = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala	Osservazione diretta	m
Flussometro ([1])	V*Fkrill*ρ	V = volume di krill antartico e acqua combinati	Per cala ([1])	Osservazione diretta	litro
		Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione	Per cala ([1])	Correzione volume flussometro	
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
Flussometro ([2])	(V*ρ)–M	V = volume della pasta di krill antartico	Per cala ([1])	Osservazione diretta	litro
		M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso	Per cala ([1])	Osservazione diretta	kg
		ρ = densità della pasta di krill antartico	Variabile	Osservazione diretta	kg/litro
Bilancia di flusso	M*(1–F)	M = peso di krill antartico e acqua combinati	Per cala ([2])	Osservazione diretta	kg
		F = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	
Vassoio	(M– Mtray)*N	Mtray = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	kg
		M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	kg
		N = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	

▼B

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Conversione in farina	Mmea*MCF	Mmeal = peso della farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	kg
		MCF = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	
Volume del sacco	W*H*L*ρ*π/4*1 000	W = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		H = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		L = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m
Altro	Precisare				

([1]) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.
([2]) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

▼B

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio
Ogni cala	Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio tra una cala e l'altra, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m) Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Flussometro ([1])	
Prima della pesca	Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Più di una volta al mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro
Ogni cala ([1])	Ottenere un campione dal flussometro e: — misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati, — stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Flussometro ([1])	
Prima della pesca	Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)
Ogni settimana ([1])	Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ad es. 10 litri) preso dal flussometro corrispondente
Ogni cala ([1])	Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Bilancia di flusso	
Prima della pesca	Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

▼B

Ogni cala ([2])	Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e: — misurare il peso di krill antartico e acqua combinati, — stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Vassoio	
Prima della pesca	Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)
Ogni cala	Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg) Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo) Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Conversione in farina	
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero
Ogni cala	Misurare il peso della farina prodotta Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Volume del sacco	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco
Ogni cala	Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m) Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

([1]) Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

([2]) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

▼B

ALLEGATO VIII

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare i tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	27	45 383
Portogallo	5	1 627
Italia	1	2 137
Unione	55	110 511

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41 ([1])	7 882
Portogallo	15	6 925
Unione	83	26 397

([1]) Questo numero non include le navi registrate a Mayotte; potrà essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona di competenza della IOTC.

4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare i tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.

▼B

ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14

Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	4
Unione	4